

## TORNATA DEL 3 MAGGIO 1872

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI

**SOMMARIO.** *Congedi.* — *Lettura di un disegno di legge del deputato Minghetti e di altri per modificazione della circoscrizione territoriale di Monreale.* — *Presentazione della relazione sullo schema di legge per la costruzione di ponti sopra strade nazionali.* — *Seguito della discussione sulla questione delle multe inflitte dagli agenti delle tasse circa la consegna dei redditi dei fabbricati e della ricchezza mobile* — *Proposta del deputato Rega per la relazione di petizioni sopra questo argomento* — *Parlano i deputati Sorrentino, Lazzaro, Lovito, Di San Donato e il ministro per le finanze* — *La relazione è rinviata* — *Considerazioni del deputato Pirolì in difesa degli atti dell'amministrazione finanziaria* — *Critiche e risoluzione proposta dal deputato La Spada* — *Osservazioni del deputato De Luca, contro le due prime parti della proposta della Giunta, e istanze per condono* — *Discorso del ministro di grazia e giustizia in sostegno della legalità degli atti dell'amministrazione finanziaria nella comminazione ed esazione delle multe* — *Spiegazioni personali del deputato La Spada* — *Discorso del deputato Mussi in censura dell'operato degli agenti.* — *Presentazione dello schema di legge votato dal Senato sulla Sila di Calabria.* — *Annunzio di una interpellanza dei deputati Sorrentino e Landuzzi.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 15 minuti.

**SICCARDI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**MASSARI**, segretario, legge il sunto delle petizioni che seguono:

321. Il clero del comune di Ferrandina, provincia di Potenza, rappresentata la meschina posizione loro fatta dalle tasse che gravitano sui loro proventi, ed in special modo da quella straordinaria del 30 per cento, invoca dalla Camera provvedimenti al riguardo.

322. Tiburzi Andrea, giudice conciliatore nel comune di Monte Urano, si rivolge alla Camera per ottenere un annuo assegno in compensazione delle sue fatiche.

### CONGEDI.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pecile chiede un congedo di giorni 10, per ragioni di servizio pubblico. L'onorevole Vicini, per affari di famiglia, ne domanda uno di 8.

### LETTURA DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO MINGHETTI, E DI ALTRI.

**PRESIDENTE.** Il Comitato privato, avendo ammesso alla lettura il progetto di legge presentato dagli onorevoli Minghetti, Paternostro F., Borruso, Manfrin e Di Rudini, se ne dà lettura.

**BERTEA**, segretario. (*Legge*)

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato, con le norme stabilite dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n° 2248, prorogata con la legge 18 agosto 1870, numero 5815, a modificare la circoscrizione territoriale del comune di Monreale e dei comuni contermini, in qualsiasi loro parte, in guisa di provvedere alle loro esigenze economiche. »

**PRESIDENTE.** Onorevole Minghetti, crede ella che lo svolgimento di questo schema di legge possa aver luogo domani in principio di seduta?

**MINGHETTI.** Volentieri.

**PRESIDENTE.** Allora sarà messo all'ordine del giorno di domani.

### PRESENTAZIONE D'UNA RELAZIONE.

**PRESIDENTE.** Onorevole De Portis, l'invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**DE PORTIS**, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'autorizzazione di spese per la costruzione di ponti sulle strade nazionali. (*V. Stampato n° 98-A*)

Ricordando come è già stata accordata l'urgenza a questo progetto di legge, domando che il medesimo sia messo all'ordine del giorno in una prossima seduta.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Essendo già stato quel progetto di legge dalla Camera dichiarato d'urgenza, non trattasi che di porlo all'ordine del giorno, il che si può fare sol quando la relazione sarà distribuita.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE INTORNO ALLA QUESTIONE DELLE MULTE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla questione delle multe inflitte dagli agenti delle tasse sulle denunce dei redditi dei fabbricati, e della ricchezza mobile.

L'onorevole Rega ha facoltà di parlare sull'ordine della discussione.

**REGA.** La Presidenza come pure la Camera ricorderanno che in una delle precedenti nostre sedute fu deliberato che dalla Giunta delle petizioni dovesse riferirsi su quelle che concernono le multe inflitte dagli agenti delle tasse, in occasione delle rivele dei redditi sui fabbricati, i condoni delle stesse, non che l'arbitrario procedimento tenuto dagli agenti nel fissare i redditi dei fabbricati, nel tempo stesso che sarebbesi proceduto alla discussione relativa alle multe medesime provocata dalla proposta De Luca.

Ora è appunto il tempo opportuno; la discussione or detta è cominciata fino da ieri. Se essa avrà termine senza che si riferisca su queste petizioni, rimarrà inutile la citata deliberazione già presa dalla Camera, ed ogni relazione sulle petizioni medesime.

Propongo quindi che si proceda immantinentemente alla discussione di queste petizioni prima di continuare la discussione delle multe.

**PRESIDENTE.** Permetta, onorevole Rega: anzitutto la Camera deve occuparsi della questione principale; quando questa sia esaurita, allora si riferirà intorno alle relative petizioni, ed in quell'occasione appunto io dovrò dare la parola anche all'onorevole Lacava che si è già iscritto per parlare sopra una comunicazione fatta dall'onorevole ministro delle finanze.

Lo scopo che ella si prefigge sarà ugualmente raggiunto perchè la questione principale risolta in un modo o nell'altro, non toglie che si passi alla discussione delle petizioni e che intorno alle medesime la Camera prenda quella deliberazione che crederà più opportuna.

**REGA.** L'osservazione del presidente in certo modo ha chiamato la mia attenzione, ma però io faccio osservare che in queste petizioni c'è qualche cosa che si riferisce precisamente alla questione in esame, e può bene influire sulla decisione correlativa. È perciò pur sempre vero quello che testè io diceva, che rimarrebbe inutile ogni relazione sulle enunciate petizioni, se la Camera, prima di ogni deliberazione sulla questione

delle multe in esame, non udisse la relazione medesima.

Queste ragioni mi obbligano a pregare l'onorevole presidente di mettere a partito la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Siccome si è tenuto il sistema da me additato per le prime petizioni, così mi pare che lo si possa anche seguire per le altre.

**REGA.** Ad ogni modo, la Presidenza e la Camera facciano quello che credono.

**PRESIDENTE.** Io non posso defraudare gli oratori iscritti del loro turno di parola.

**REGA.** Può interrogare la Camera.

**PRESIDENTE.** Se ne fa istanza, io la interrogherò.

**REGA.** Può domandare al ministro se non vi fa opposizione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Rega ha proposto che, prima di continuare nella discussione della questione che oggi è all'ordine del giorno, si riferisca intorno alle petizioni che riguardano queste multe.

Ora, debbo ricordare alla Camera che ieri avendo io osservato che mi pareva conveniente, anzi più regolare che prima di passare alla discussione di dette petizioni e dell'incidente Lacava, si esaurisse la questione principale, nessuno si è opposto. E non so come si voglia oggi invertire l'ordine della discussione.

L'onorevole Sorrentino ha facoltà di parlare.

**SORRENTINO.** Io non vorrei che la deliberazione che si prenderà dalla Camera si venga a sciogliere in una specie di giuoco.

Dappoichè l'altro giorno la Camera ha deliberato di tener conto delle petizioni presentate su questa materia, il proporre ora che, dopo discusse e votate le conclusioni sulla questione generale, si venga a riferire intorno a queste petizioni, mi pare, non voglio qualificare ciò altrimenti, che si riduca ad una nullità, a qualche cosa che non ha senso: ed invero quale influenza possono avere queste petizioni quando la Camera abbia votato sulla questione principale?

**PRESIDENTE.** Qualunque sia la decisione che verrà presa dalla Camera, non altererà per nulla il voto che ha dato. Forsechè per le altre petizioni è stato necessario di tenere un diverso sistema?

**SORRENTINO.** A che scopo allora, io domando, la Camera ha deliberato che si riferisse su queste petizioni, quando si sarebbe discussa la questione delle multe?

**PRESIDENTE.** Perchè si facessero queste due discussioni contemporaneamente.

**SELLA, ministro per le finanze.** Mi pare che c'è modo di risolvere la questione in maniera da contentar tutti.

Prima di chiudere questa discussione, si riferisca sulle petizioni. M'immagino che l'onorevole Rega non vorrà prendere il turno della parola a chi è iscritto prima. Si faccia come si è sempre fatto per le leggi: prima di chiudere la discussione, si riferisca sulle petizioni che trattano di quella materia.

**LAZZARO.** Io credo che si potrebbe accettare questa

proposta. Prima che la Camera prenda una deliberazione sulla questione delle multe, si riferisca sulle petizioni di cui si tratta.

**PRESIDENTE.** Ma queste relazioni non possono avere un'influenza sulle deliberazioni della Camera...

**LAZZARO.** Ma, onorevole presidente, la Camera ha già deciso, come ha detto l'onorevole Sorrentino, che la relazione di queste petizioni si dovesse fare nell'occasione della discussione sulla questione delle multe. Perchè la Camera ha così deliberato? Perchè ha compreso che la discussione sulle petizioni potrebbe avere un'influenza sulla determinazione finale che la Camera deve prendere su questa questione. Altrimenti io non saprei vedere alcuna ragione di quella decisione della Camera.

Una volta adunque che la Camera ha votato che non si possa prendere alcuna deliberazione sulla questione, prima che sia esaurita la discussione sulle multe, io trovo molto logica la proposta fatta dall'onorevole Rega, cioè, che prima che si venga ad una deliberazione intorno alla questione che oggi si sta trattando, si esaminino le diverse petizioni che vi si riferiscono perchè, ripeto, l'esame di queste petizioni può avere un'influenza determinativa sulle deliberazioni che può prendere la Camera.

Per conseguenza mi unisco alla proposta dell'onorevole Rega, e se egli non l'ha formulata, me ne incarico io.

**PRESIDENTE.** Non è questa la proposta dell'onorevole Rega.

L'onorevole Rega vuole che si sospenda la discussione ripresa nella seduta di ieri, per riferire su queste petizioni. Ora, questa proposta è contraria ai precedenti della Camera, e non farebbe altro che sconvolgere l'ordine della discussione.

**REGA.** Io ho accettato la modificazione fatta dall'onorevole ministro alla mia proposta, epperò non ho cosa alcuna ad osservare in contrario alla modificazione medesima, che, a mio modo di vedere, conduce egualmente allo scopo della mia proposta.

**LOVITO.** Io farò una semplice osservazione.

Avendo avuto l'occasione poco fa di parlare con alcuno dei membri della Commissione delle petizioni, venni assicurato che nelle petizioni sono articolati dei fatti che potrebbero servire di risposta a molte cose accennate ieri dall'onorevole ministro delle finanze, e che potrebbero influire sulle determinazioni che prenderebbe la Camera al riguardo delle proposte della Commissione su cui è chiamata a deliberare.

Se vi sono ancora degli altri casi non contemplati dalla discussione presente e dalle proposte della Commissione, sarebbe precisamente questo il momento di provvedervi. Se invece si viene prima a votare sulla proposta, se esse vengono accettate così come le propone la Commissione, domando a sapere su di che cosa si può discutere poi intorno alle petizioni. Ogni

altra discussione su queste ultime rimane completamente inutile. Del resto, che inconveniente ci sarebbe a riferire sulle petizioni prima di votare sulle proposte della Commissione? Nulla. Il relatore riferisce sul contenuto di queste petizioni; è una esposizione di fatti che illuminerà maggiormente la Camera sul modo come è stata applicata l'imposta sui fabbricati. Questo non porta nessun disordine nella discussione; quindi io appoggio la proposta dell'onorevole Rega.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ma mi pare che non c'è dissenso. Ora si fa una discussione giuridica specialmente, finita la quale, prima di votare...

*Voci.* Oh! oh! Sì! sì!

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ma l'ho già detto. Secondo i precedenti della Camera, si fa la discussione generale e poi, prima di votare, si riferisce sulle petizioni relative.

**PRESIDENTE.** Io fo osservare alla Camera che andiamo incontro a questo inconveniente: che dopo esaurita la discussione generale, riferendosi le petizioni, può accadere che si rifaccia la discussione già terminata.

**DI SAN DONATO.** Io accetto la proposta dell'onorevole ministro delle finanze: essa è precisamente quello che aveva stabilito la Camera; ho però un dovere, quale presidente della Commissione delle petizioni, ed è di ricordare alla Camera che di queste nuove petizioni sulla tassa, sul modo applicato e sulle multe, due volte ne è stato parlato alla Camera, e due volte la Camera ha deliberato che fossero riferite appositamente da un relatore, quando si fosse ricominciata la discussione delle proposte della Commissione all'oggetto. Arrivato or ora, ho creduto fare questa dichiarazione, dacchè mi pare che si fosse messa in dubbio la discussione.

**PRESIDENTE.** Perdoni, io ho dichiarato dianzi che si sarebbero prima discusse le conclusioni della Commissione sulla questione di principio, quindi si passerebbe alle petizioni che vi si riferiscono. È una questione d'ordine e non altro.

Se dunque non vi sono opposizioni, rimane inteso che, esaurita questa discussione, e prima che si passi ad alcuna deliberazione in ordine alle diverse proposte, si riferirà sulle petizioni.

Ora, ripigliando l'ordine delle iscrizioni sulla questione di merito, la parola spetta all'onorevole Piroli.

**PIROLI.** (*Della Commissione*) Veramente avrei desiderato che si fosse esaurita la discussione sulle questioni di diritto, intorno alle quali la Commissione ha espressa la propria opinione, e sulle medesime la Camera avesse presa una deliberazione qualunque; e poi si fossero riferite le petizioni.

Ed il mio desiderio muoveva dal timore che il giudizio dei miei colleghi, senza cessare di essere imparziale come dovrebbe essere, trattandosi di questioni di legalità, non rimanesse abbastanza calmo sotto la

preoccupazione del rapporto e della discussione di petizioni che denunziano abusi commessi nella esecuzione delle leggi e dei regolamenti intorno alle tasse di ricchezza mobile e dei fabbricati; e che sul loro voto potesse più il convincimento sul fondamento dei reclami, che non l'apprezzamento delle ragioni nelle quali soltanto può stabilirsi il giudizio sulla legalità delle disposizioni del regolamento di cui discutiamo.

Perciò ieri fui quasi lieto che la discussione si fosse prorogata ad oggi, perchè l'onorevole Romano, il quale aveva parlato lungamente sulla questione di diritto, portò da ultimo la discussione sopra un terreno non favorevole certamente alla imparzialità e tranquillità di una decisione.

Ad ogni modo la Camera non ha dissentito alla proposta che si segua un'altra via, e senza più entro in materia, proponendomi di essere brevissimo, perchè la questione che abbiamo dinanzi è di quelle che non abbisognano di lungo discorso. La dimostrazione che un regolamento è conforme alla legge deve potersi fare brevemente; e se non bastano a persuadere poche considerazioni appoggiate alla completa esposizione dei fatti ed alla storia delle disposizioni contestate, non lo potranno meglio lunghe ore di una discussione la quale esca dai termini essenziali della questione, e ricorra ad argomenti che non abbiano se non una relazione lontana al punto vero della discussione, come parmi abbia fatto ieri l'onorevole Romano, il quale, per combattere la maggioranza della Commissione, ha immaginato che avesse non so quanti cavalli di battaglia a propria difesa, mentre, a parte la dottrina e la ricchezza di considerazioni svolte nella relazione, meritamente lodata, del nostro collega Boselli, gli argomenti sui quali sostanzialmente si è fondata, dolente di dissentire sulle due prime conclusioni dall'avviso di due suoi onorevoli ed egregi colleghi, sono pochi, ma, a mio avviso, perentorii.

La legge 14 agosto 1864 sulla ricchezza mobile, come ognuno sa, contiene poche disposizioni e lascia una gran parte al regolamento; è una legge che deferisce al potere esecutivo un mandato, il quale, oltre alle materie proprie dei regolamenti, abbraccia oggetti che per loro natura dovrebbero essere sanciti per legge.

Io ho udito con sorpresa che qualche nostro collega abbia fatto le meraviglie vedendo nella relazione parlato di regolamenti legislativi, come se fosse nuovo nella nostra legislazione il trovare dei regolamenti i quali abbiano forza di legge, in quanto che, toccando materie che per loro natura sono legislative, il potere esecutivo abbia avuto mandato espresso e speciale da una legge di sancirle appunto mediante regolamento. A me pare che la qualificazione di regolamenti legislativi non potesse recare nessuna meraviglia, come non lo potrebbe quella di decreto-legge che si dà ai reali

decreti, i quali, dietro i poteri conferiti da una legge, recano provvedimenti e disposizioni legislative, come ne abbiamo esempio anche sulla soggetta materia, nel reale decreto 28 giugno 1866 sull'imposta fondiaria, sui terreni, sui fabbricati e sui redditi della ricchezza mobile, ed in altri decreti di quell'epoca relativi a provvedimenti finanziari.

Ora, non è dubbio che colla legge 14 agosto 1864, oltre alla facoltà di regolare per decreto reale quanto occorreva per l'esecuzione della legge stessa, furono attribuite al Governo del Re facoltà speciali di natura legislativa, e basta la lettura dell'articolo 36 perchè la cosa appaia a tutti evidente: composizione di consorzi; modo di elezione delle rappresentanze consorziali; stabilimento dei termini e modi di tutte le operazioni e di tutti i ricorsi in quanto non fossero disposti dalla legge; stabilimento delle garanzie per la constatazione dei redditi; comminazione di multe, ecc.

E il Governo del Re, come ne aveva facoltà e debito, nel regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1864, sancì non poche disposizioni che hanno incontestabilmente carattere legislativo e contro le quali neppure in questa discussione non ho udito che si sia mosso alcuna censura.

Così, a cagione di esempio, mentre l'articolo 19 della legge dispone « che il contribuente il quale nel dichiarare il proprio reddito abbia scientemente nascosto un elemento del medesimo, o lo abbia dichiarato in somma minore del vero, incorrerà in una multa eguale al doppio della tassa dovuta sulla differenza tra il reddito vero ed il reddito dichiarato, » l'articolo 49 del regolamento dichiara che si intenderà avere scientemente nascosto un elemento del proprio reddito chi non avrà fatto alcuna dichiarazione, e sia riconosciuto avere un reddito imponibile superiore a lire 250; e determina in quali circostanze ricorra lo estremo dello avere scientemente nascosto un elemento del reddito o di averlo dichiarato in somma minore del vero; e mentre la legge senza distinzione impone la soprattassa del doppio sulla differenza tra il reddito vero e il dichiarato, lo stesso articolo 49 distingue i redditi certi ed i presunti, e non colpisce di multa la dichiarazione meno vera dei redditi presunti, se la differenza tra il reddito dichiarato ed il reddito accertato dalle Commissioni non ecceda la proporzione di un terzo: distinzione che più tardi fu poi sancita colla legge 26 gennaio 1865, anche riguardo alle dichiarazioni dei redditi dei fabbricati.

Ma dove la legge lasciò libero campo, e quindi le più larghe facoltà al Governo del Re, si fu in ordine al procedimento relativo alla riscossione della tassa ed alla comminazione e riscossione delle multe. Giova ricordare che la legge accennata, quale fu approvata nel luglio 1863 dalla Camera dei deputati, aveva all'articolo 31 questa disposizione: « Le cifre di ripartizione.

saranno comunicate all'agente delle finanze, e ridotte in matricole da riscuotersi colle ordinarie forme e condizioni delle contribuzioni dirette. » Il Senato sopresse questo articolo, e portò altre modificazioni che fecero rimandare il progetto alla Camera. Questa, per non ritardarne l'attuazione, lo approvò senza più quale era stato modificato dal Senato.

Per altro, una tanta lacuna fece nascere il dubbio se mai nel silenzio della legge il privilegio della manovra potesse estendersi alla riscossione della tassa di ricchezza mobile; anzi il dubbio fu esteso ad ogni altra imposta che venisse dal Parlamento deliberata, ed avesse il carattere di tributo diretto. E mosso da questa considerazione, nella tornata 17 marzo 1864, discutendosi la legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, l'onorevole Sella propose e la Camera adottò l'articolo 7, il quale dichiara che fino alla unificazione del sistema di percezione del tributo fondiario in ogni parte del regno, continuerebbero ad avere vigore nelle sue varie provincie le norme attuali per la riscossione dell'imposta fondiaria che *sarebbero inoltre applicate alla riscossione delle altre imposte dirette.*

La legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria fu pubblicata nel 14 luglio 1864, come l'altra sulla tassa di ricchezza mobile. Così il Governo, che pur doveva stabilire nel regolamento le norme della riscossione della tassa di ricchezza mobile in modo uniforme per tutto il regno, trattandosi di una tassa nuova, e che sarebbe stato assurdo regolarla diversamente nelle sue basi generali, aveva da un lato il principio scritto nell'articolo 7 della legge accennata, dall'altro un mandato larghissimo per provvedere a tutto ciò che fosse necessario per attuare la legge sulla ricchezza mobile.

E per quanto riguarda particolarmente le multe o pene pecuniarie, non poteva non ricorrere a quello che si osservava dove erano da più anni in vigore leggi di imposte che avevano molti punti di contatto ed in parte lo stesso assetto della legge di ricchezza mobile. Nelle antiche provincie era in vigore la legge 16 luglio 1851 intorno alla tassa sulle professioni, arti liberali, industria e commercio la quale comminava multe e soprattasse. L'articolo 19 imponeva una multa a chi ricusava di far parte della Commissione nominata per l'applicazione della tassa; l'articolo 23 puniva con una soprattassa, estensibile, a giudizio delle Commissioni, da un quarto alla metà della tassa, quelli che senza giustificato motivo avessero ommesso la dichiarazione circa la classe a cui dovevano iscriversi, od a quelli che omettessero di dichiarare o dichiarassero inesattamente gli strumenti di produzione.

Anche la legge 28 aprile 1853 sulla imposta mobiliare e personale disponeva all'articolo 20 che il difetto della dichiarazione, necessaria alla compilazione delle matricole, dava luogo ad una soprattassa uguale alla metà dell'imposta che in definitiva risultasse dovuta. Così pure la legge 1° maggio 1853 sulla tassa

delle vetture pubbliche e private all'articolo 19 puniva colla soprattassa della metà dell'imposta coloro che non facessero le dichiarazioni e registrazioni prescritte nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento; e, per finire, anche la legge 7 luglio 1853 sulle patenti portava la stessa penalità di multe e soprattasse, come la legge delle tasse sulle professioni, arti liberali, ecc. del 16 luglio 1851 sopra accennata.

E la riscossione di alcune di queste tasse si eseguiva coi mezzi stessi di riscossione delle contribuzioni prediali, appunto come per la tassa di ricchezza mobile è prescritto dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1864 (1831); e per quanto concerne le pene pecuniarie che consistevano in una soprattassa, la riscossione si eseguiva collo stesso procedimento inscrivendola nei ruoli appunto come la tassa alla quale erano sovrimposte. Questo sistema ci è attestato dalle istruzioni emanate nel 1855, pel servizio delle pene pecuniarie e alle spese di giustizia, dove, dopo essersi indicate le sentenze ed ordinanze che costituivano il titolo esecutorio, ed indicate le norme pei procedimenti, si dichiarava che le disposizioni relative non erano applicabili alle soprattasse stabilite colle leggi relative alle imposte dirette, le quali si riscuotevano, per via di ruoli, coi modi compulsivi stabiliti dalle leggi e regolamenti in vigore per l'esazione dei tributi diretti.

In questo stato di cose il regolamento 14 agosto 1864 non fece che seguire l'esempio della legislazione delle antiche provincie. L'applicazione delle multe determinate in una somma fissa, o in una somma che lasciava adito a spaziare tra un minimo ed un massimo, fu demandata alle autorità giudiziarie competenti. Le pene pecuniarie, dette soprattasse (ma che non per questo cessano di essere vere e proprie pene o multe), e consistono in un'aliquota o in un multiplo determinato e fisso della tassa o di parte della imposta, si ordinò fossero iscritte dall'agente delle tasse nelle tabelle dei redditi, e la loro riscossione si regolò come la riscossione della tassa.

E qui mi sia lecito rispondere fin d'ora ad un argomento troppo spesso ripetuto, e che non ha fondamento. Si dice che in questo sistema chi applica, chi *fulmina* le multe è l'agente delle tasse; egli è il giudice, e nel medesimo tempo è parte.

Ora, io dico, certamente che, se mentre si dà all'agente delle tasse l'obbligo di liquidare la tassa, non si provvede nel medesimo tempo con opportune disposizioni alla cui osservanza nessuno possa sottrarsi, ed escluda ogni arbitrio, a porre il contribuente in condizione di conoscere in tempo e in modo certo la multa in cui si ritiene incorso, onde possa far valere i suoi diritti, il fatto dell'agente può cadere inesorabilmente a danno del contribuente; e in questo senso può avvenire che la liquidazione fatta dall'agente diventi cosa giudicata, e irreparabile. Ma ove siano osservate le regole prescritte per assicurare al contribuente il mezzo di far

valere in tempo le sue difese, come si può sostenere che l'agente sia giudice e parte? L'agente delle tasse non è che il liquidatore della multa; non ha alcun potere di apprezzamento; nessun arbitrio nella determinazione dell'ammontare della multa. Dirimpetto al contribuente rappresenta la finanza; sopra il contribuente e l'agente delle tasse sta il giudice a cui, chi si ritiene indebitamente colpito da multa, ha aperta la via del ricorso.

Tale adunque fu il sistema sancito nel primo regolamento per la legge di ricchezza mobile; sistema che ha il suo fondamento e la sua legittimità e nella legge che stabiliva, in massima, applicabile alla riscossione della tassa di ricchezza mobile il metodo privilegiato della riscossione dei tributi fondiari, e nell'esempio dell'applicazione che ne era stata fatta anche alle pene pecuniarie o sovrattasse in materia analoga nelle antiche provincie, e nella facoltà che aveva il Governo del Re di adottarlo e sancirlo nel regolamento in virtù del mandato amplissimo conferitogli dalla legge, e tanto più che nella parte esecutiva non si alterava per nulla i metodi speciali di riscossione delle imposte ancora vigenti nelle varie provincie.

Tutto questo è detto in rapporto al regolamento del 1864, contro del quale oggi nessuno muove reclamo; ma se per le cose che ho fin qui discorso può ritenersi dimostrato che il regolamento del 1864, in quanto alla applicazione e riscossione delle multe, sfugge all'addebito di illegalità, altrettanto ed a maggiore ragione dovrà dirsi dei regolamenti che nell'anno 1865 e successivi sono stati sanzionati dal Governo del Re, anche col voto conforme dal Consiglio di Stato.

E di vero, onorevoli colleghi, importa innanzitutto ricordare che, mentre ferveva il lavoro legislativo intorno alle leggi importantissime che furono promulgate nel 1864, si dava mano anche alla unificazione delle leggi relative alla riscossione e riparto delle pene pecuniarie.

Fino dal 1863 il Ministero aveva preparato un progetto di legge fondato sul principio che non vi può essere pena se non vi è una sentenza che l'abbia comminata. Principio generale che per altro non mancava di avere, come ha, molte eccezioni nelle leggi nostre, quali sono la legge del registro, la legge del bollo, la legge sulla tassa di manomorta, la legge sulla tassa delle società, nelle quali la multa si intima mediante semplice ingiunzione e senza che preceda alcuna sentenza, salvo alla persona a cui è fatta la intimazione il ricorrere in via di opposizione all'autorità giudiziaria dopo avere pagato.

Un onorevole nostro collega mi osserva che le intimazioni che si fanno sulle istanze dei ricevitori del registro sono dichiarate esecutorie dal pretore. È verissimo. Ma anche i ruoli delle imposte sono dichiarati esecutori da un'autorità; oggi è il prefetto: ma questi

atti non sono sentenze, non giudicano se la multa sia o no dovuta.

Il progetto di legge che ho sopra accennato fu comunicato al Consiglio di Stato. Io non aveva l'onore allora di appartenere a quell'eminente Consesso, ma ciò che sto per dire ho potuto rilevarlo dai verbali delle adunanze generali, e del resto si può leggere in gran parte riportato nella relazione dell'onorevole Civita, presentata alla Camera nella tornata del 25 novembre 1864.

Osservò il Consiglio di Stato che il principio che ogni pena debba essere inflitta per sentenza, non poteva assolutamente ammettersi, senza gravissimi inconvenienti, per tutto ciò che concerne le sovrattasse in materia d'imposta, pur ritenendo che anche le sovrattasse erano vere pene, e, come tali, da potersi condonare dalla grazia sovrana, come aveva già riconosciuto il Parlamento subalpino, e propose che le sovrattasse continuassero a riscuotersi dagli esattori delle stesse contribuzioni.

E diffatti, o signori, per poco che si pensi che le imposte sono applicate sopra una larghissima base, ed i contribuenti che cadono in multa possono essere tanti di numero, e per piccole somme vedrà senza più che non sarebbe possibile che l'amministrazione avesse ad essere impegnata in tante cause quanti sono i debitori, e riportare altrettante sentenze di condanna: d'altra parte, il maggior danno sarebbe pur sempre dei contribuenti, sui quali, oltre le pene pecuniarie, cadrebbero le spese e tutte le conseguenze dei giudizi penali. Insomma, ove si consideri soprattutto la quasi impossibilità materiale che l'amministrazione si potesse sobbarcare a far tante liti, nel maggior numero dei casi, inutili; se si ponga mente agli inconvenienti gravissimi del sistema che sento propugnato qui da diversi nostri onorevoli colleghi, cioè che anche queste multe si debbano applicare da sentenza di giudice, credo che non sarà alcuno che vorrà accettarlo; e del resto anche tra coloro i quali sostengono che, finchè non vi sia una legge che disponga diversamente, le multe debbono applicarsi da tribunali, non manca chi confessa apertamente che converrebbe introdurre tali temperamenti per i quali fossero ovviate le difficoltà di ogni maniera che presenterebbe il procedimento penale ordinario.

Il progetto di legge fu presentato al Parlamento nel 18 aprile 1864, e la Commissione entrò pienamente nelle idee e nei concetti del Consiglio di Stato, come si rileva dalla relazione che ho già citata; fu discusso nel novembre dello stesso anno dalla Camera, il Senato lo discusse nel gennaio 1865, e nel 26 gennaio stesso fu promulgata la legge la quale all'articolo 9 porta questa disposizione:

« Per le sovrattasse in materia fondiaria, dovute in virtù di giudicati, sono applicabili le regole della pro-

cedura civile sull'esecuzione delle sentenze. Le dette sovratasse, non portate da sentenza, sono pareggiate alle contribuzioni dirette per quanto riguarda i ruoli, i corrispondenti reclami, i modi e le spese di riscossione, il tutto nei termini delle leggi vigenti. »

Così questa disposizione consacrò come principio generale, applicabile a tutto il regno, ciò stesso che era osservato nelle antiche provincie prima del 1865, ed era stato ammesso nel regolamento del 1864, e che i regolamenti successivi hanno con tanto maggior fondamento mantenuto e svolto da che avevano l'appoggio di un testo espresso della nuova legge.

Ma si fanno due obiezioni. L'onorevole De Luca e altri dopo lui oppongono: l'articolo di legge che invocate parla di riscossione e non del titolo ad appoggio del quale si procede alla riscossione; ma non basta, aggiungono, ammesso pure che si accenni anche al titolo per cui si procede alla riscossione, l'articolo dice: « il tutto nei termini delle vigenti leggi; » dunque avete bisogno di una legge speciale che vi autorizzi a prescindere da una sentenza, ed a valervi del diritto d'inscrivere sui ruoli e procedere senza più alla riscossione delle multe.

A questa obiezione mi pare che sia facile il rispondere. Innanzi tutto la storia stessa della legge risponde alla prima obiezione, perchè fu appunto per evitare che si ottenesse in ogni caso una sentenza di condanna, che si adottò il principio, che le sopratasse sarebbero pareggiate all'imposta principale per rispetto ai ruoli, reclami, ecc. E del resto, l'essere dichiarato che le sopratasse sono pareggiate alle tasse in quanto riguarda i ruoli, importa per sè che invece di riscuoterle mediante citazione e in seguito a sentenza, le sopratasse si debbono inscrivere nei ruoli; e che i ruoli sono il titolo che serve all'esattore per procedere all'esecuzione.

Quanto all'altra obiezione tratta dalle parole *il tutto nei termini delle vigenti leggi*, io potrei osservare che noi abbiamo la legge che autorizza a questo procedimento, cioè l'articolo 7 della legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, il quale dichiara che la tassa di ricchezza mobile si riscuota secondo la legge sulla riscossione delle imposte dirette: legge vigente nelle antiche provincie, adottata ed applicata riguardo alla riscossione delle sovratasse nel regolamento del 1864, che, come si è detto, alla sua volta ha valore legislativo, basterebbe a provare che ricorre anche l'estremo richiesto di una legge vigente che autorizzi quel procedimento.

Ma le parole *il tutto nei termini delle vigenti leggi* non possono riguardare, come bene osservava la relazione, che le modalità da osservarsi circa la sua esecuzione; senza di che sarebbe stato vano e senza scopo il disporre nella legge del 1865 che le sovratasse non portate da sentenza si riscuotono come le tasse, quando la disposizione non potesse aver luogo, a meno che

non si trovasse sanzionata in alcuna delle altre leggi vigenti.

Io credo, signori, che queste osservazioni siano sufficienti a persuadere chi voglia giudicare con animo non prevenuto, che effettivamente le disposizioni portate da tutti i regolamenti che in questi anni sono stati fatti per l'esecuzione delle leggi sulla tassa di ricchezza mobile e dei fabbricati, ed in virtù dei quali l'agente delle tasse ha l'obbligo di inscrivere nei ruoli le multe, salvo al contribuente il diritto di ricorrere ai tribunali, tanto contro l'imposta, quanto contro l'applicazione delle multe, sono consentanee ai poteri accordati al Governo del Re colla legge del 1864 e che gli furono riconfermati colla legge 11 maggio 1865 ed hanno il loro appoggio e nell'articolo 7 della legge del 14 agosto 1864 sul conguaglio dell'imposta fondiaria, e nella legge del 26 gennaio 1865 sul riparto e sulla riscossione delle pene pecuniarie, la quale stabilì un principio che doveva naturalmente ricevere applicazione nei regolamenti che furono fatti in seguito per l'applicazione della legge del 1864 sulla ricchezza mobile, e tanto più che, come ho accennato, la legge 11 maggio 1865 confermò al Governo i poteri che gli erano accordati dalla legge del 14 agosto 1864; di modo che, ove fosse stato bisogno, egli era di nuovo armato di quel mandato legislativo che gli servì per la compilazione del regolamento del 1864.

Ma, onorevoli colleghi, che questa condizione di cose fosse effettivamente conforme alle leggi, io non vorrò averne altra riprova che nel fatto che non può mancar di avere gran peso sull'animo vostro, cioè che il Consiglio di Stato ha dato il suo parere su questi regolamenti che dal 1865 al 1870 sono stati rinnovati ben otto volte; e che dall'onorevole Minghetti che pose la sua firma al regolamento del 1864, all'onorevole Sella che ha firmati quelli del 1870, tutti i ministri di finanza nel periodo di tempo dal 1864 al 1870 hanno osservate e mantenute le stesse norme. I regolamenti del 1865 furono sottoposti all'approvazione del Re, dall'onorevole Sella, allora ministro delle finanze. Nel 1866 fu promulgato il decreto-legge, che portò modificazioni alla legge sulla ricchezza mobile e sui fabbricati, e dall'onorevole Scialoja si promulgò un regolamento il quale mantiene gli stessi principii anzi le stesse disposizioni. Nel 1867 è ministro delle finanze l'onorevole Ferrara. Egli fu autore innanzitutto del progetto di legge pubblicato nel 27 maggio 1867, in virtù del quale il contribuente, a cui carico l'agente delle tasse abbia imposto una tassa superiore alla dichiarata, si trova esposto a dover pagare la tassa anche quando pende il suo ricorso davanti alle Commissioni, ove queste non abbiano deciso entro i trenta giorni. Poi lo stesso onorevole Ferrara propose alla firma del Re il regolamento sulla riscossione della tassa sulla ricchezza mobile in data del 9 giugno 1867, ed in esso furono ripetute le disposizioni del regola-

mento del 1865, cioè che l'agente delle tasse scrive le multe sui ruoli, ed i ruoli si eseguono, salvo l'opposizione ed il ricorso davanti ai tribunali. Venuta l'annessione del Veneto, si estese nelle provincie venete la legge sui fabbricati e quella sulla ricchezza mobile. Furono allora compilati due regolamenti speciali per quelle provincie e che portano la data del 13 ottobre 1867. Reggeva le finanze l'onorevole Rattazzi. Quei regolamenti hanno le disposizioni che oggi sono oppuguate come contrarie alle leggi.

Venne al Ministero l'onorevole Cambray-Digny, il quale mantenne lo stesso sistema nel regolamento fatto nel 1868. Finalmente in esecuzione della legge *omnibus* del 1870 si fecero due altri regolamenti sempre sulle stesse basi che dal 1865 in poi erano state da tutti i ministri mantenute.

Ma forse che il Parlamento non ha mai avuto occasione di avere sott'occhio questi regolamenti che oggi soltanto sono impugnati, e sui quali si è fatta una questione così grossa?

Il Parlamento ebbe occasione di occuparsene; e fu precisamente nel 1870, quando, trattandosi della riforma della legge sull'imposta dei fabbricati, si disputò se i tribunali dovevano avere competenza di conoscere anche della estimazione del reddito.

Come ricorda la Camera, le autorità giudiziarie non hanno competenza a conoscere dell'accertamento del reddito di ricchezza mobile; quello che le Commissioni hanno deliberato rimane intangibile. Per la imposta sui fabbricati invece, fin dalla sua origine, la interpretazione fu che i tribunali ordinari avessero competenza di accogliere i richiami anche intorno alla valutazione del reddito. È inutile che io dica le considerazioni che si adducevano per escludere questa competenza nella materia della ricchezza mobile, e che non potevano reggere per l'imposta sui fabbricati.

Nel 1870 fu proposto che per legge si dichiarasse che, anche rispetto ai fabbricati, l'autorità giudiziaria non avrebbe avuta ingerenza nell'apprezzamento dei redditi.

In Parlamento si fece una lunga e viva discussione e il risultato fu che venne ritirata la proposta. In quella occasione furono pronunziate parole che veramente faranno un grande contrasto colla discussione odierna, perchè sono l'elogio del regolamento del 1865. Tutti i regolamenti fatti dal 1865 al 1870 portano la disposizione la quale dichiara che, contro le imposte, contro le matricole ed i ruoli e contro le multe, è ammesso il ricorso ai tribunali ordinari nel termine di sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli, disposizione che naturalmente implica che le multe si applicano come soprattasse, e senza previa sentenza, e solo si fa luogo colla difesa in via di opposizione o ricorso.

Or bene, onorevoli colleghi, prendendo la parola sulla questione sopra accennata, l'onorevole Spantigati così si esprimeva: « Io vorrei parlare sulla dichiarazione

dell'onorevole ministro, perchè non vorrei lasciare passare il dubbio posto innanzi relativamente allo stato della legislazione attuale.

« La legislazione attuale è ben certa nel senso che i tribunali sono competenti a pronunciare sopra i ricorsi che si presentano relativamente alla determinazione del reddito dei fabbricati, e per dimostrarvi che la cosa è veramente così potrei citare innanzi tutta la decisione di una Corte del tribunale supremo, ma a me piace invece citare l'autorità della legge e dell'onorevole ministro delle finanze, imperocchè (cosa rara di un regolamento che interpreti legalmente, equamente e giustamente la legge) noi abbiamo nel regolamento precisamente sulla legge dei fabbricati, approvato con decreto reale del 1865, che porta la controfirma dell'onorevole Sella, abbiamo l'articolo 67 il quale dice: *contro il risultato delle matrici, dei ruoli, e contro le ammende e multe inflitte* è ammesso il reclamo in via giudiziaria entro il termine di sei mesi, ecc. »

Si opporrà che qui non si trattava delle multe, ma dell'apprezzamento dei redditi.

È verissimo, ma nella stessa discussione l'onorevole Chiaves, il quale difendeva la proposta che tendeva a sottrarre ai tribunali anche la cognizione dell'apprezzamento dei redditi, si trovò a fronte un'obiezione che gli era fatta, appunto fondata sul detto articolo. Gli si diceva: come volete sottrarre ai tribunali l'apprezzamento dei redditi quando essi vengono chiamati a giudicare se le multe furono bene o male applicate, il che importa conoscere dell'entità del reddito?

Ora, dopo che nel Parlamento, al quale non è mancata pure l'occasione di occuparsi dei richiami contro le multe, nessuno ha sollevato il più lontano dubbio sulla legalità delle disposizioni oggi oppuguate. Dopo tutti i fatti fin qui da me esposti, come è possibile oggi un voto del Parlamento di riprovazione verso tutte le amministrazioni che dal 1864 in sino ad oggi hanno tenuto la cosa pubblica? Com'è possibile dichiarare che queste amministrazioni non hanno osservato la legge?

Altre parole non aggiungo; lascio a parte il dubbio, se la questione che si agita qui sia di competenza dei tribunali, quando si sollevasse da un privato contro l'amministrazione, e del potere legislativo, quando importar dovesse una interpretazione delle leggi esistenti; ma dico che, se vogliamo essere coerenti al contegno nostro e reverenti verso la stessa nostra dignità, non possiamo emettere un voto il quale dichiari che le amministrazioni dal 1864 al 1871 hanno tutte violata la legge.

LA SPADA. Io non credo che sia legittimo e costituzionale il modo che tiene l'amministrazione finanziaria nel pronunciare e nell'esigere le multe, fulminate dalle leggi sulla tassa dei fabbricati, e su quella della ricchezza mobile. È noto come queste due leggi impongano l'obbligo di pagare rispettivamente il triplo ed il doppio sopra il reddito che non si è dichiarato, cioè

il triplo se si tratti dell'imposta sui fabbricati, il doppio se si tratta dell'imposta sulla ricchezza mobile.

I regolamenti del 25 e 28 agosto 1870 hanno segnate le norme, colle quali si devono applicare queste leggi sulle pene pecuniarie, ed hanno pure disposto che i ruoli si rendano esecutivi dal prefetto, facoltando l'agente finanziario ad accertare le contravvenzioni e ad iscrivere il doppio o il triplo nei ruoli, quando la pena consista nel multiplo o nell'aliquota dell'imposta, cioè quando sia di facile liquidazione. In altri casi, come in quello di mancata dichiarazione, quando la quantità della multa può dipendere da un esame, i due cennati regolamenti attribuiscono la pronunziamento delle multe al potere giudiziario. Ma la questione di competenza non può dipendere dalla facilità o difficoltà dell'esame; essa dipende da criteri più elevati, dai principii dello Statuto e delle nostre leggi organiche.

Ho detto che questo modo non è nè legittimo, nè costituzionale, e ne spiegherò le ragioni.

Il triplo e il doppio non potrebbero essere che o una tassa, o una pena, o un'indennità. Ora se voi vi astraeate dall'idea di pena e di indennità, quella di tassa sarebbe pure inconcepibile; una tassa che si paga in una misura più grande di quella che paghino sullo stesso valore gli altri cittadini, sarebbe cosa strana, poichè, come tassa, un cittadino non può pagare il triplo e il doppio di un altro, sulla stessa quantità di reddito, ed essere trattato a stregua disuguale.

Dunque non possiamo ricorrere se non ad una delle due ipotesi: o che sia una pena, o che sia un'indennità.

Io tengo per fermo che sia una pena, perchè mi pare inaccettabile l'idea di una indennità fissa, che si paghi senza che si giustifichi un danno; mentre, d'altro lato, il danno che nasce dal ritardo del pagamento non viene compensato per legge, se non con gli interessi legali. E quando si dice che si tratta di danno potenziale, si dice qualche cosa che non è salda, perchè un danno potenziale si rannoda a quell'ordine di idee, pel quale la legge cerca di porre un freno, onde impedire i danni possibili; è lo stesso concetto cui si ispira la legislazione penale.

Sembrami dunque che l'idea giusta ed esatta sia quella di costituire col triplo o col doppio una pena pecuniaria, di vero nome, che si fulmina, o per impedire la spinta criminosa, come piace ai sensisti, o per attuare lo imperativo categorico della ragion pratica, che ogni infrazione ad una legge merita un castigo, come principio primo, indeclinabile, ed irreducibile dell'ordine morale.

E come pena l'hanno definita i regolamenti e la giurisprudenza, tanto che si ritiene generalmente che il Re può farne grazia, mentre non lo potrebbe se si trattasse di una tassa.

Dunque parto dall'idea che si tratti unicamente ed esclusivamente di una pena; e così ogni volta che vi sia contravvenzione alla legge, fa d'uopo di accertarla, e

poi, applicandovi la legge, pronunziarla. Ma questo, per lo Statuto e per le nostre leggi organiche è compito del magistrato, non del potere esecutivo.

Ma consideriamola pure come indennità, le conseguenze saranno le stesse, poichè è chiamato esclusivamente il magistrato a conoscere se vi abbia dolo o negligenza, e ad applicare il principio di legge che obbliga l'autore alla riparazione. Pena dunque o indennità, la competenza è sempre del potere giudiziario.

Dunque se dovessimo considerare pura la questione, la soluzione non potrebbe essere dubbia. Il potere esecutivo non può accertare la contravvenzione o la negligenza, pronunziare la condanna alla riparazione, o ad una pena.

Signori, il tema è gravissimo; non guardate all'importanza delle multe; si tratta di custodire i limiti dei poteri dello Stato, di rattenerli nei confini loro segnati dalla legge fondamentale; si tratta della questione, difficile, di quel confine che, per servirmi della espressione di un grande pubblicista inglese, di lord Macaulay, è sempre controverso o dubbio fra il potere esecutivo e il potere legislativo o giudiziario. Su questo confine, lo sapete, si sono impegnate sempre delle grandi lotte.

Non si tratta di un milione di lire che si possono perdere o guadagnare, la questione verte sui confini dei poteri dello Stato, questione gravissima, che importa l'essere o il non essere degli Stati costituzionali, e che qualche volta ha rovesciato un trono, come avvenne a quello di Carlo X di Francia, a proposito delle cinque famose ordinanze del potere esecutivo.

Il tema è dunque della più alta importanza, e noi dobbiamo occuparcene con serietà, poichè siamo noi i custodi naturali di questi confini fra i vari poteri dello Stato.

Non aderisco a quanto diceva ieri l'onorevole guardasigilli, quando riguardava questa come una questione giudiziale d'interesse privato, da lasciarsi alla decisione dei magistrati. I cittadini possono farsi rendere giustizia dai magistrati pel loro interesse individuale, ma appartiene a noi la tutela dell'intera nazione come collegio, incombe a noi la solerte, la gelosa custodia dei limiti, nei quali debba rattenersi il potere esecutivo; e, se li trascorra, è nostro dovere di emendarne i trascorsi, pel supremo potere di vigilanza che ci appartiene. È diritto di ogni cittadino di reclamare giustizia dai magistrati contro gli abusi del potere esecutivo, ma è compito nostro che si eviti il motivo ragionevole, la necessità, la irrequietezza di queste liti. Su questo tema importante non ci è lecito di riposarci in desidia, o di essere tolleranti, chè sarebbe morte alle nostre libere istituzioni. Cura, cura solerte e gelosa è richiesta imperiosamente dalla nostra alta missione.

Qualche volta, ed è deplorabile, noi, per cedere ad un-

genti bisogni o poco accorti, abbiamo tollerato che il potere esecutivo eccedesse i suoi confini naturali, come, permettetemi, si è fatto adottando una legge dell'Austria, la patente del 1816, che abbiamo preso a tipo per la legge sulla riscossione delle imposte, secondo la quale, il diritto di giudicare sulla validità o nullità dell'aggiudicazione, in conseguenza di espropriazione fatta dall'esattore in danno dei contribuenti, si è dato ai prefetti, l'ordinanza dei quali ha piena esecuzione nel senso di rendere inoppugnabile il trasferimento della proprietà del debitore, sol che da loro dichiarato valido. Sebbene poi si sia dato il diritto al contribuente di far dichiarare l'ingiustizia dell'ordinanza prefettizia dal potere giudiziario; in modo però che, se anche il potere giudiziario pronunzi l'illegalità di quell'aggiudicazione, forza rimarrà, non al buon diritto, ma all'iniquità dichiarata per sentenza; l'ordinanza non verrà meno, conserverà i suoi effetti, e il debitore avrà perduta la sua proprietà contro la legge, rimanendo al contribuente uno sterile ricorso contro l'esattore, per ripetere danni e interessi, contro l'esattore che forse non sarà in istato di pagare, poichè la sua cauzione risponde allo Stato non ai privati, e sarà stata da lui per avventura alienata con precedenza, salvo il privilegio dello Stato. *Jus datum sceleris.*

Io diceva importante l'esame della questione che ci occupa, nè vale che contro la pronunziata della pena fatta dal potere esecutivo vi sia il rimedio dell'opposizione innanzi il magistrato con effetto sospensivo; poichè quando vi ha la violazione della legge, l'arbitrio, il rimedio è sterile compenso; il cittadino ha diritto di non soffrire un atto di arbitrio, e questo diritto è assoluto, nè gli si può ritogliere col pretesto di apprestargli un rimedio. Qualche volta delle circostanze imprevedibili rendono impossibile il rimedio dell'opposizione. La questione va decisa logicamente secondo i principii: ha diritto o no il potere esecutivo a fare questo? Io credo che, guardando bene la questione, non possa esservi dubbio nella soluzione.

Il potere esecutivo trascende, perchè usurpa le funzioni del potere giudiziario, si arroga il diritto di pronunziare l'esistenza di una contravvenzione alla legge e di applicare una pena; ciò non è se non il compito del potere giudiziario, e noi non possiamo tollerarne l'esercizio nel potere esecutivo.

Guardata dunque la questione da questo punto di vista, che è l'unico, vediamo se vi sia qualche legge che giustifichi l'operato del potere esecutivo, poichè non si tratta di mutare la legge, si tratta di vedere se il potere esecutivo si sia mantenuto nei limiti di una legge qualunque preesistente. È questo il vero, il solo aspetto della questione.

Signori, bisognerebbe che la dimostrazione di legge cosiffatta fosse evidente per legittimare il fatto che ha

compito per più anni il potere esecutivo; poichè i principii fondamentali vi resistono.

Vediamo adunque se esista una legge che a tanto lo faculti, esaminiamo lo stato della nostra legislazione.

Io ho letta ed ammirata la relazione redatta con molto ingegno e con molto studio. Io rispetto l'opinione altrui, rendo il debito omaggio all'autore di questo pregevole lavoro, ma confesso che non ho potuto adottarne le opinioni.

Esaminerò brevemente gli argomenti di cui si serve e che si riducono a tre.

Primo argomento: esistono delle leggi le quali ai regolamenti futuri, da farsi per l'esecuzione delle stesse, attribuiscono virtù legislative.

Signori, io ho ponderate queste leggi, ma non ne ho veduta alcuna che attribuisca al potere esecutivo queste facoltà proprie del potere giudiziario, o qualche frazione del potere legislativo. Le leggi sono tre: quella del 26 gennaio 1865 sull'imposta dei fabbricati, quella dell'11 agosto 1870 negli allegati *N* e *F*, e quella del 14 luglio 1864 sull'imposta della ricchezza mobile. Ora la formola di tutte e tre queste leggi è la stessa: « Il Governo del Re ha facoltà di regolare per decreto reale quanto occorre per l'esecuzione della presente legge. »

In qualche altra v'è la potestà data al Governo di coordinare quella legge colle precedenti.

Ma, signori, se non m'inganno, questa è la potestà ordinaria del potere esecutivo, la potestà che riceve dallo Statuto di provvedere all'esecuzione di una legge. Come può dirsi che si è data al potere esecutivo una facoltà esorbitante, quella di applicare la legge nei casi particolari, di accertare le contravvenzioni, di pronunziare delle pene? Se la potestà d'esecuzione potesse intendersi in questo senso così esteso, che cioè dovesse provvedersi per l'esecuzione controvertita fra privati e privati, fra costoro e le pubbliche amministrazioni, che si dovesse applicare la legge ai singoli casi, noi faremmo a meno del potere giudiziario, poichè l'esecuzione in questo senso non appartiene che al corpo della magistratura, secondo lo Statuto e le leggi organiche. Il diritto di eseguire la legge, attribuito al potere esecutivo, importa la scelta di quelle norme generali per cui una legge si può attuare, ma non suppone nei casi particolari che l'accertamento del fatto controvertito, e la dichiarazione delle conseguenze giuridiche, con l'ordine di ubbidire, possa appartenere al Governo.

Dunque, quando si dice nella relazione che questi regolamenti sono legislativi, che hanno forza di legge, si dice cosa non vera, ed inaccettabile. La facoltà poi di coordinare le leggi nuove con le precedenti importa solo il potere di preparare la via per torre gli ostacoli, che potrebbero frapporsi dai fatti compiuti o da quelli

in corso. In queste tre leggi che si citano non vi ha nessuna facoltà straordinaria conferita al potere esecutivo. Gli si impone di provvedere alla esecuzione della legge, e nient'altro.

E questo è il primo argomento della relazione. Veniamo al secondo.

Il secondo si vuol trarre dalla legge 14 luglio 1864, n° 1831, che non riguarda l'imposta sulla ricchezza mobile, ma il conguaglio delle imposte. Ora vediamo se possa questa legge presentare argomento in sostegno della opinione della Commissione.

La legge si esprime in questo modo all'articolo 7:

« Finchè non sarà unificato il sistema di percezione in ogni parte del regno, nei compartimenti... lo Stato si rimborserà delle spese di esazione, ecc., ecc., e continueranno nel resto ad aver vigore nelle varie parti del regno le *norme attuali* per la riscossione della imposta fondiaria, che saranno inoltre applicate per la riscossione delle altre imposte dirette. »

Nulla di più.

La legge vuol conservare, fino all'unificazione del sistema di percezione, le varie norme che vigevano nei diversi Stati italiani, per la riscossione dell'imposta fondiaria, e voleva che in ciascun Stato fossero quelle norme applicate alla riscossione di tutt'altre imposte dirette; e al più potrebbe indursene che uguali norme fossero da eseguirsi per la riscossione delle multe.

Ma altro è il modo della riscossione delle multe, altro è il diritto di pronunciarle; qui si confonde la questione di competenza colla questione di esazione, la quale, pel modo da eseguirsi in ciascuno Stato, si effettua per tutte le contribuzioni dirette, al pari che quella del tributo fondiario.

Ma, oltre a ciò, in Italia erano varie legislazioni sulla percezione delle imposte, non vi era una norma comune, che quella legge avesse potuto imporre all'unico regno d'Italia, e da cui i regolamenti del 25 e del 28 agosto 1870, sui quali cade la controversia, avessero potuto attingere principii uniformi, onde attuassero un modo uguale di percezione in tutto il regno; anzi l'accennata legge del 14 luglio 1864, invece di rendere uniforme il sistema di percezione in tutto il regno, si riserbava di far ciò nell'avvenire, ed intanto manteneva la diversità delle norme vigenti nelle diverse provincie. Affinchè dunque i due cennati regolamenti del 1870 avessero potuto stabilire unica norma per tutto il regno, facendone ragione dalle leggi degli antichi Stati, sarebbe stato d'uopo di una legge, la quale avesse dichiarato diritto comune del regno unito una particolare legislazione di qualcuno degli antichi Stati; ma la legge del 1864 fa l'opposto.

Dunque da qual criterio deriverebbero i regolamenti del 25 e 28 agosto questa regola comune dell'iscrizione delle multe nei ruoli, per cura dell'agente finanziario, del diritto dei prefetti di rendere i ruoli per questa parte esecutivi? Ciò supporrebbe un tipo unico nelle

precedenti legislazioni d'Italia, che non v'era. Credo dunque che la legge 14 luglio 1864, numero 1831, non possa servire a legittimare i due regolamenti, tanto perchè parla di norme per la riscossione, e non della competenza per applicarle, anzi in questa parte è muta, quanto perchè tende a conservare la diversità delle legislazioni nelle varie provincie d'Italia, e perciò veruna di esse può servire di base ad un regolamento comune per l'Italia unita.

I regolamenti fecero quel che non volle la legge, applicando i principii regolatori dell'esazione vigenti in una provincia a tutte le altre.

Viene, o signori, il terzo argomento della relazione, il quale io credo sia solo meritevole della nostra attenzione. Esso si fonda sull'articolo 9 della legge 26 gennaio 1865, numero 2134, relativa alle pene.

L'articolo 9 suppone che vi sieno due specie di pene pecuniarie: quelle portate da una sentenza, e quelle che dalla sentenza non sono portate. Per queste ultime si dice che saranno pareggiate alle contribuzioni dirette per quanto riguarda i ruoli, i corrispondenti reclami, i modi e le spese di riscossione, il tutto *nei termini delle leggi vigenti*.

Sopra l'argomento che si ricava da questo articolo io sottometto le mie riflessioni alla Camera. Si vuole dalla maggioranza della Commissione trarre partito dalla circostanza, della quale mi occuperò poi, che vi sono delle multe non portate da sentenza, e la maggioranza della Commissione si poggia pure sulle parole « ai termini delle leggi vigenti, » e intende dimostrare...

**BOSELLI, relatore.** No, no!

**LA SPADA.** Lo leggo nella sua relazione.

**BOSELLI, relatore.** Mi riservo di rispondere.

**LA SPADA.** Permetta che esaurisca l'argomento del quale mi occupo, e tolleri che io spieghi il mio pensiero.

**BOSELLI, relatore.** Domando scusa di averlo interrotto.

**PRESIDENTE.** Onorevole Boselli, parlerà a suo turno.

**LA SPADA.** Io leggo nella relazione: « Esistono appo di noi *leggi vigenti* in virtù delle quali possa farsi luogo all'applicazione dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1865, n° 2134? »

Dunque la Commissione se n'è occupata, e cerca di dimostrare che vi sono leggi vigenti, le quali giustificano il tenore dei due regolamenti in accenno.

Quali sono le leggi vigenti che s'invocano? Tre classi di disposizioni, regolamenti che ancora non erano fatti all'epoca della legge; la legge parmense del 16 marzo 1832; la patente austriaca del 22 ottobre 1849, e 22 aprile 1856, e il relativo regolamento per l'imposta sui fabbricati del 24 maggio 1851, pel regno lombardo-veneto.

Io osservo che, quando si parla di leggi, non si possono desse scambiare con dei regolamenti, ai quali, anteriori a questa legge, anche se si potrebbe opporre

che il regolamento non era uniforme colla legge. Osservo inoltre che, parlandosi di *leggi vigenti*, non si possono intendere i regolamenti futuri.

E per quel che concerne le leggi parmensi e le austriache, esse non formavano il diritto comune d'Italia, ma erano esclusivamente proprie a quel di Parma, ed al Lombardo-Veneto.

Come se ne potrebbe oggi fare una regola comune pel regno unito? Bisognerebbe dimostrare che la legge del 1865 abbia estesa la legislazione di quelle due antiche provincie a tutte le altre, che oggi compongono l'Italia. Invece la legge del 14 luglio 1864 sul conguaglio dice espressamente che ogni provincia conserverà la propria legge, i propri metodi nella riscossione.

Perchè dunque i regolamenti del 25 e 28 agosto 1870 avessero potuto da queste varie leggi trarre una norma comune, avrebbero dovuto avere un potere che spettava solo al legislatore, di estendere la legge di una provincia alle altre. Dunque le leggi di Parma e del Lombardo-Veneto non possono servire di base ai due regolamenti del 25 e 28 agosto 1870.

E neppure possono invocarsi per interpretare le leggi degli altri Stati, che in ciò non offrivano dubbiezze, tanto più che non potrebbero accettarsi qual criterio d'interpretazione, contenendo deviazione dai principii.

Per queste ragioni è anche evidente che, quando la legge del 1865 parla di *leggi vigenti*, ai termini delle quali vuole che s'iscrivano le multe nei ruoli, e si esigano, parla del diritto comune allora vigente in tutta Italia, parla delle nostre leggi organiche, parla dello Statuto, non può parlare delle leggi parmensi o delle leggi austriache, perchè avrebbe dovuto estenderle prima alle altre provincie, per formarne un diritto comune a tutta l'Italia. (Bravo! a sinistra)

Si è citato l'esempio della legislazione inglese. Io lodo il metodo della maggioranza della Commissione; anch'io prediligo lo studio delle legislazioni comparsate per spiegare la legislazione di un paese.

Ma, permettetemi, signori: il confronto colla legislazione inglese non regge, perchè una differenza fondamentale vi ha fra noi ed il popolo inglese. La nazione inglese ha una legislazione che in gran parte non è scritta; la loro legislazione di diritto pubblico e privato tutta intera sta nella coscienza, nella memoria, nelle abitudini, nella storia di quel popolo, ed a grandi frammenti si scrive, in certe occasioni speciali; è quello il popolo delle consuetudini. I principii fondamentali di pubblico e privato diritto certo sono stati sempre riconosciuti e custoditi con una gelosa cura, che merita l'ammirazione e l'imitazione di tutti gli altri popoli; ma nei dettagli, nei modi dell'esecuzione, e in quello che lord Macaulay appella il confine dubbio, che separa il potere legislativo dall'esecutivo, c'è molto dell'incerto, del fluttuante, del nebuloso, come il cielo

sotto cui vive quella nazione. Noi al contrario, popoli della razza latina, siamo i popoli del diritto scritto.

Ai popoli di questa razza ha largito natura potenza di sintesi legislativa, ciò che forma la sua gloria, il suo orgoglio, e il suo carattere distintivo; noi siamo i popoli del diritto scritto, la nazione che si eleva per tendenza ai grandi concetti legislativi, quali formula ed esprime nei Codici. La posizione nostra è differente. Noi abbiamo un Codice da interpretare, ma che non possiamo supplire o completare colla tradizione.

Parmi evidente che leggi non siano che possano legittimare i due regolamenti in quistione. Le leggi che si citano, di Parma e del Lombardo-Veneto, non sono il dritto comune, che si possa oggi invocare dal potere esecutivo, nè per supplire le leggi delle altre provincie, o interpretarle. In conclusione: la legge del 26 gennaio 1865, quando parla di *leggi vigenti*, non accenna se non al diritto comune che oggi ne governa.

Vengo all'altro argomento che si vuol trarre dall'articolo 9.

Si dice che l'articolo 9 parla di pene pecuniarie portate da sentenze, e di quelle non portate da sentenze; e se ne conclude che le pene pecuniarie non portate da sentenze, altro non possono essere, se non quelle che pronuncia l'agente finanziario. Ma non parmi che sia bisogno di questa spiegazione. Io ve ne sommetto un'altra più naturale e più facile, che credo debba preferirsi, perchè non dobbiamo recarci facili a supporre nella legge del 1865, all'articolo 9, una violazione allo Statuto; perchè la nostra è questione di costituzionalità, è questione di separazione di poteri dello Stato, non una lieve questione di diritto comune.

Ecco il modo in cui intendo l'articolo 9. Se un contribuente ometta la dichiarazione di un reddito, o la dichiarare in cifra minore, all'agente delle tasse, che ne abbia contezza, non è vietato di renderne avvertito il contribuente, e di richiederli la multa. È del suo diritto, è del suo dovere. Ebbene, il contribuente da uomo di senno farà i suoi calcoli, per vedere se gli convenga o no di avventurarsi ad una lite, la quale non è un mezzo cui si ricorra volentieri. Potrebbe accettare, potrebbe aver dei dubbi ed offrire una transazione; la transazione potrebbe essere accettata dall'agente, poichè la stessa legge fa menzione di transazioni che si accettino; voi avete in tal modo una pena pecuniaria, o volontariamente accettata, o transatta d'accordo, per evitare una lite; ed è questa la pena che si può iscrivere nei ruoli, senza che venga pronunciata da un giudicato.

Restano a spiegarsi le parole dell'articolo 9 quando parla dei reclami.

Ma i reclami possono aver luogo anche per le somme accettate o stabilite per transazione; così, se io dichiaro il mio reddito, e si scriva in cifra diversa, o senza le deduzioni di legge; se io per errore di diritto

dichiaro un reddito che non era soggetto a tassa e s'iscriva nei ruoli, a me compete certamente il diritto a reclamare; dunque altresì per una partita iscritta per volontà del contribuente, e a pari ragione per una multa da costui consentita o transatta, possono aver luogo i reclami, ed anche per errori di diritto.

Ma, a suggello, aggiungo una considerazione che non isfuggì all'acume dell'onorevole relatore. Al tempo in cui si discuteva la legge del 1865, all'articolo 9, che oggi s'invoca, la Giunta scelta dalla Camera dei deputati aveva proposta una modificazione, cioè, al primo capoverso, dove è detto: « le soprattasse non portate da sentenza » si era proposto di aggiungere: « tasse che sono la conseguenza d'ingiunzione amministrativa. »

Io non so, lo confesso lealmente, perchè fu tolta questa frase, ma lo fu; e le parole escluse conducevano all'idea che la multa potesse venire dichiarata dall'agente. Però la Camera nel 1865 escluse l'emendamento, perchè naturalmente dovette sembrare esorbitante che una pena pecuniaria, la quale suppone l'accertamento di un reato, ed un giudizio, fosse pronunciata da un agente dell'esazione delle imposte.

Riassumo il mio ragionamento: si tratta di questione vitale, si tratta di custodire i limiti fra i poteri dello Stato.

La circolare dell'onorevole ministro delle finanze che sospende l'esazione delle multe, merita plauso, ma non ci deve rattenere dal risolvere l'attuale questione, poichè la nazione attende la soluzione del problema che ci occupa, intorno ai limiti dei poteri dello Stato, per sapere se in Italia spetti unicamente ai magistrati la pronunciazione delle pene. La ragione dei principii non consente altra soluzione; la legge che infligge la multa deve essere applicata dal potere giudiziario, e se esaminiamo le nostre precedenti leggi, non ne troviamo alcuna che possa legittimare un modo diverso.

Io quindi prego la Camera che voglia ritenere illegittimo il modo finora tenuto dall'amministrazione finanziaria, e proporrei il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerando che niuna legge attribuisce agli agenti daziari la potestà di accertare le contravvenzioni alle leggi sulla imposta dei fabbricati, e su quella della ricchezza mobile, nè di applicarle ai casi particolari, pronunziando le pene pecuniarie relative, o attribuisce ai prefetti il diritto di rendere esecutivi i ruoli, nei quali l'agente faccia l'annotazione di tali pene, invita il ministro delle finanze ad attenersi al diritto comune. » (Bravo! Bene! *a sinistra*)

PIROLI. Se l'onorevole presidente me lo permette, vorrei dare uno schiarimento sopra una osservazione fatta in ultimo dal preopinante. Non entrerò nella discussione, risponderà a suo tempo il relatore; ma mi preme di distruggere subito quella impressione che può avere fatto sull'animo di alcuno di noi il muta-

mento che la Camera deliberò all'articolo 9 della legge 26 gennaio 1865 citato dall'onorevole La Spada.

L'articolo proposto dalla Commissione era scritto così: « Le dette soprattasse che sono la conseguenza di semplici ingiunzioni amministrative, sono pareggiate alle contribuzioni dirette per quanto riguarda i ruoli, ed i rispondenti reclami, i modi e le spese di riscossione. » Il ministro delle finanze fece osservare che vi hanno delle multe che si riscuotono anche senza ingiunzione amministrativa, ma previo semplice avviso, e propose che si sostituissero alle parole: *soprattasse che sono la conseguenza di semplici ingiunzioni amministrative*, queste altre: *soprattasse non portate da sentenza*, e così fu allargato ed esteso il significato dell'articolo.

Questo risulta dal verbale della Camera; cioè si tolsero quelle parole che appunto parevano restringere il concetto e per comprendervi ogni sorta di atto, ed anche i semplici *avvisi*.

E siccome l'onorevole collega ha dichiarato di ignorare il perchè di quella modificazione, ma pareva volesse trarne argomento contro il nostro assunto, ho voluto dare questo schiarimento, il quale mostra che invece la conseguenza sarebbe tutta a favore nostro.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole De Luca.

CRISPI. C'è altri prima che ha chiesto la parola.

PRESIDENTE. Ce n'è uno il quale si riserva di parlare quando verrà il suo turno.

DE LUCA F. Io dirò poche parole perchè non intendo di ripetere il discorso che nell'altra tornata io feci sulla stessa materia. Molti, anzi moltissimi dei nostri colleghi erano presenti in quella tornata e mi onorarono della loro cortese attenzione, e quindi questa circostanza mi dispensa dal bisogno di ripetere tutte quelle cose che allora dissi.

Mi limito dunque a rispondere alle osservazioni sottili ed eleganti del nostro onorevole amico Piroli, il quale è venuto a sostenere in diritto l'opinione della maggioranza della Commissione, ed è venuto anche esponendo storicamente da quali fonti egli credeva di poter trarre l'argomento principale della sua opinione, quella cioè di giustificare perfettamente l'amministrazione, come quella che ha tenuto regolare andamento e insieme ha fatto giusta applicazione della legge.

Cammino nello stesso ordine come l'onorevole Piroli ha cominciato:

Legge del 1864 sulla ricchezza mobile. Essendochè nell'articolo 36 di questa legge trovasi accordato un mandato speciale al potere esecutivo, egli desume che il regolamento abbia un carattere legislativo.

In quest'articolo, dopo essersi parlato del mandato in quanto all'esecuzione della legge, è soggiunto che esso, il Governo, ha più specialmente facoltà di *stabilire le garanzie per la constatazione dei redditi, le ammende ed altre conseguenze* della violazione della legge.

Si vuol trarre argomento da questa disposizione per dedurre che il potere esecutivo aveva ed abbia facoltà di fulminare le ammende, di determinarle e di venire alle conseguenze che l'applicazione delle medesime può trarre.

Mi valgo di questo stesso argomento dell'onorevole Piroli per dimostrare precisamente il contrario, ed ecco il come.

La legge del 1864 per la ricchezza mobile, ammetteva tassa per contingente, e quindi la distribuzione aveva per naturale controllo i contribuenti medesimi. Ora, le leggi posteriori riguardano la tassa per quotità, e conseguentemente i raffrenamenti in questo secondo caso erano indispensabili a tutela dei contribuenti stessi. E quindi la facoltà speciale data al potere esecutivo per la legge sul contingente, non poteva e non può essere consentita alla legge sulla quotità. E difatti nelle leggi posteriori non fu ripetuto il mandato speciale; e non essendo stato ripetuto, è conseguenza che non ha esistenza nè legale nè morale.

È indubitato che la legge dava un mandato speciale al Governo riguardo alle multe, ma appunto perchè questo mandato è speciale, è eccezionale e non viene più ripetuto, ritengo che non è più applicabile. Se il Parlamento avesse voluto mantenere questa disposizione, l'avrebbe ripetuta nelle leggi posteriori. Come voi sapete, le eccezioni non costituiscono regola, ne viene la conseguenza che l'argomento dedotto da questo mandato speciale, lungi dal favorire la proposizione nella maggioranza della Commissione, viene a favorire la proposizione della minoranza. Siccome quest'eccezione non fu ripetuta nei regolamenti posteriori, non si può ammettere che il Governo abbia la facoltà di fare quello che fece nel 1864.

In secondo luogo ci venne fatta una storia intorno alla introduzione della sovratassa per le leggi piemontesi, sul suo uso ed applicabilità.

Io non entro nella discussione, ormai abbandonata, se sovratassa valga multa, o multa valga ammenda: non entro in questo; ma debbo dire però che questa parte storica che egli ha voluto dedurre dalla legge piemontese non fa al caso nostro.

Voi poc'anzi avete inteso da un eloquente deputato come in Italia vi siano tuttora in vigore leggi diverse e per le riscossioni e per le materie fondiari; quindi il venire cercando qual era la legislazione, qual era l'uso, qual era il metodo di applicare la legge in quelle provincie, non è opportuno, non essendo applicabili oggi a tutta Italia.

Io non ripeterò le cose dette dall'onorevole La Spada, perchè mi basta accennarne il concetto.

Mi ha rimproverato amichevolmente l'onorevole Piroli che anch'io ho detto e sostenuto che nei metodi ordinari, come oggi si usano, l'agente delle tasse viene a rappresentare e la parte ed il giudice, ed egli, ragionando sulla quantità della multa, la quale quantità

viene determinata dalla legge, dice che non sono giudici, perchè non sono che gli applicatori della legge.

È vero in questo senso, ma devo far riflettere all'onorevole Piroli che la quantità delle multe dipende sempre dai due estremi del dichiarato e dell'accertamento.

Ora, variando i due estremi, varia la multa; quindi è che, se gli agenti hanno facoltà di determinare questi due estremi, è chiaro che determinano le multe e le conseguenze che possono derivare; quindi è che sono giudice e parte in questo senso, cioè che le multe sono la conseguenza de' principii che gli agenti hanno facoltà di determinare a loro modo ed arbitrio.

Veniva poi dopo a parlare della nota legge del 1865 sulle riscossioni e riparto delle pene pecuniarie, e, come ho promesso, non ripeto quello che dissi altra volta, ma sostengo sempre l'inapplicabilità di quella legge per principio di massima, l'inapplicabilità dell'articolo 9, e sostengo sempre che le leggi vigenti mancavano per dare l'autorità, non dico alla riscossione, ma a liquidare e comprendere nei ruoli dell'imposta anche le multe. E circa l'obbiezione che si deduce dal titolo della legge riguardante la riscossione delle pene pecuniarie, io sostengo che non può essere applicata al di là di quello che è riscossione. Voi lo sapete meglio di me, nelle cose odiose bisogna interpretare ristrettivamente e benignamente. Ora le leggi di tasse sono di loro natura odiose, quindi sono restrittive, ed in conseguenza senza una sanzione speciale non è possibile ammettere che una disposizione vaga ed indeterminata possa comprendere la sanzione per quelle cose che specialmente per aver valore debbono essere dettate e sanzionate.

La seconda obbiezione che io faceva era la limitazione che vedeva nelle parole *nei termini delle leggi vigenti*.

E qui l'onorevole Boselli relatore e l'onorevole Piroli si sono sforzati a dimostrare come vi sono leggi realmente vigenti le quali autorizzano quel dato metodo di applicazione.

Io allora, o signori, sostenni, ed ora lo ripeto, che leggi non vi sono, perchè la legge del 1864 non è applicabile, perchè quel mandato era speciale e non generico, perchè la legge del 1865 sul riparto delle pene pecuniarie e loro riscossione veniva ad essere di una natura tale che non poteva estendersi ai tributi. Il senso poi *pei termini delle leggi vigenti* importa un limite, anzichè un ampliamento dell'applicabilità delle disposizioni contenute nel precitato articolo 9 della citata legge del 1865.

Dunque le leggi vigenti non autorizzavano se non che questo, vale a dire che gli agenti delle contribuzioni dirette che sono incaricati della riscossione venivano ad essere quelli che naturalmente facevano la riscossione, ma non quelli che creavano il titolo della riscossione.

Ora, dovendo distinguere il titolo della riscossione dal fatto della riscossione, e siccome il titolo della riscossione è il ruolo esecutoriato dal prefetto, ne consegue che quell'articolo 9 viene applicato per riconoscere negli agenti delle contribuzioni dirette la facoltà dell'esazione materiale, non quello di creare i ruoli, di comprendere nei ruoli le multe e di farle rendere esecutorie.

Ma egli è venuto anche ad un altro esame, cioè a parlare dell'articolo 7 della legge del 1864 sul conguaglio fondiario. Egli ha sostenuto come, applicando le regole della riscossione fondiaria e quelle di ricchezza mobile, veniva a darsi autorità esecutiva in quanto al metodo finora usato dall'amministrazione nella vertenza che ora discutiamo; ma si è detto poc'anzi, e lo ripeto anch'io, come l'articolo 7 non fa che attenersi precisamente a quello che le leggi locali stabiliscono. Ma le leggi locali diverse in Italia non mettono capo nel sistema che era adottato in Piemonte e procedono per altre vie diverse; dunque è fuor di luogo l'invocazione del precisato articolo 7. Nel mezzodi d'Italia poi specialmente è inutile ricorrere a leggi che non furono rese comuni a tutto il regno. Presso di noi imperano ancora la legge del 1871 per Napoli e del 1833 per la Sicilia.

Dunque l'argomento ripetuto dall'onorevole ed egregio Piroli, sul proposito, è male invocato e mal rispondente allo stato della questione.

Infine neanche si può invocare l'ultima legge sulle riscossioni, perchè essa entra in vigore nel 1873.

Dunque, ripeto e confermo che mancano le leggi, e non valgono i regolamenti per riconoscere negli agenti fiscali quelle prerogative che il Ministero e la maggioranza della Commissione loro consentono.

Dette queste poche cose intorno alla questione di diritto, io trovo di dovere sostenere la conclusione della minoranza, e domandare come altra volta feci, il rigetto della prima e della seconda parte delle conclusioni.

Si è detto: oggi che è presentata una legge, questa discussione non ha più scopo, e molto meno ha scopo dopo la circolare dell'onorevole ministro delle finanze del 27 aprile ultimo. Circolare ben gradita, ed io lo ringrazio, comunque venuta un poco tardi, ma pure venuta, e sia ben venuta. Pur nondimeno questa circolare non cambia l'andamento delle cose; l'andamento delle cose, può cambiarlo la legge che fu presentata ieri e della quale io domando l'urgenza. La legge presentata ieri, naturalmente, può modificare molte cose e migliorare le sanzioni e le discipline regolatrici della materia che ora discutiamo: spero che porti livello e giustizia sulla materia in esame, che finora ha dato luogo a lamenti e a deplorabili arbitrii; spero che risulti bandito l'arbitrio, e statuite le basi di un ordinamento tutto razionale e logico. Però ho veduto che nella circolare, il ministro autorizza dei ruoli speciali,

ed ha fatto bene; ma quello che credo non sia in perfetta regola, è che egli crede di aver diritto di statuire che il prefetto debba rendere esecutorii siffatti ruoli speciali.

Questo diritto, credo che il potere esecutivo non lo abbia, e molto meno l'ha con una circolare; se non lo può avere con un decreto, molto meno lo può avere con una circolare.

Ho inteso dire poc'anzi che nelle ingiunzioni per le multe del registro e bollo erano i pretori poi e i presidenti prima che esecutoriavano, vale a dire che vi stavano, e che i prefetti nel dare esecuzione ai ruoli erano puramente strumenti materiali. No, signori, le leggi che autorizzano i prefetti ad esecutoriare i ruoli sono precisamente quelle che attribuiscono ai prefetti la conoscenza della regolarità; i prefetti non sono strumenti di forma, i prefetti chiamati ad esecutoriare i ruoli debbono prendere cognizione di essi. Se dobbiamo ricordare la nostra particolare legislazione del Mezzogiorno, non solamente i prefetti avevano questo diritto, ma era un dovere che dovevano adempiere, dappoichè allora i direttori delle contribuzioni dirette, oggi intendenti di finanza, facevano lo spoglio, lo passavano e quando si trovava regolare, allora i ruoli venivano ad essere autorizzati; quindi è che un prefetto non è uno strumento materiale per l'esecuzione dei ruoli, ed in conseguenza dovendo egli avere diritto, come l'ha, di esaminare la regolarità dei ruoli, non è con una circolare che si può a ciò provvedere, come ha fatto l'onorevole ministro per le finanze, ma bensì per legge.

Un'ultima parola. L'onorevole ministro delle finanze ieri ci ha fatto un'esposizione di cifre e di differenze tra il dichiarato e l'accertato veramente scandalose. Noi deploriamo queste enormi differenze, e riproviamo precisamente coloro i quali antepongono l'interesse particolare alla verità, alla probità ed anche alla dignità della persona; noi riproviamo questo e non siamo venuti a sostenere che queste enormità dovessero passare inosservate, ovvero essere messe in oblio. Ma la conseguenza qual è? È questa.

L'onorevole ministro delle finanze, il quale ieri vi ha esposte queste enormi differenze tra il dichiarato e l'accertato, ed è venuto a dirvi delle cifre che fanno veramente stupore, e che noi, ripeto, riproviamo assolutamente, le ha tutte condonate! Non è vero, onorevole ministro?

Quando noi impugnamo l'operato degli agenti, non è certo per far trionfare i frodatori; ma per tutelare gli onesti contribuenti di fronte all'arbitrio ed all'abuso.

Ma noi, nel mentre deploriamo la condotta di chi antepone l'interesse (spesso malinteso) alla propria dignità, non abbiamo mancato e non manchiamo di dichiarare essere questo sconcio effetto immediato del sistema delle consegne che noi riproviamo, ed effetto

inoltre dell'esagerazione delle tasse e dei vessatori procedimenti onde sono circondate.

E dopo aver detto ciò, conviene ripetere l'indicata circostanza, cioè che manca del tutto la buona fede quando si è accettata ed ammessa l'enorme differenza tra il dichiarato e l'accertato. E che manca del pari la buona fede nelle differenze emergenti per infedeltà di dichiarazione nei redditi effettivi.

E come va dunque che quelle enormi differenze tra il dichiarato e l'accertato, e le altre tra il dichiarato e l'accertato pei redditi definiti, sonosi condonate, nel mentre rimane in piedi la multa pei redditi presunti e pei quali pende reclamo, il quale fa presumere la buona fede e la giustizia nei contribuenti?

Sì, lo ripeto, avete dato un condono delle multe per quelle imposte che erano accettate, non ostante le gravi, scandalose e quasi incredibili differenze che avete indicato alla Camera.

Ma, domando io, c'è differenza sì o no, tra queste cose e quelle minime che dipendono dai redditi presunti, e che per i poveri contribuenti che hanno reclamato costituiscono la presunzione della giustizia e della ragione?

Ed è sopra quest'ultima parte che la multa si mantiene, mentre per quelle enormi cifre che fanno scandalo, sono coperte di condono e di oblio; ed è cosa giusta questa, domando?

Se noi abbiamo portato la questione in Parlamento, è stato per il gridio generale che si è levato per tutto lo Stato: per sette anni non vi sono mai stati lamenti, perchè realmente io credo i lamenti si sono sentiti adesso; ecco perchè la questione non si è portata prima, gli è perchè i gridii sono venuti adesso, onorevole ministro.

Ma checchè ne sia di questi lamenti tardi o anticipati, non si esclude che si debba esaminare l'applicazione della legge, se bene o male fatta.

Dopo queste cose, non aggiungo altro: raccomando precisamente alla Camera perchè esamini la posizione e ponga mente che ora si tratta dei contribuenti affatto innocenti o meno colpevoli, i quali sono tuttora sotto il peso di quel sesto non condonato, comunque sian quelli che riferiscono a redditi presunti, e contro cui si è pronunciata condanna arbitraria, in difformità dei criteri razionali, che pur sono invocati sulla materia in esame, ma non applicati dall'autorità finanziaria.

Domando se l'onorevole ministro non vede in questa posizione qualcosa che possa toccare il suo cuore senza ledere l'integrità del suo alto ufficio.

Ripeto al presidente la domanda che la legge presentata ieri dal ministro sia dichiarata d'urgenza.

**DE FALCO, ministro di grazia e giustizia.** Accettando anche a nome del mio collega la raccomandazione fatta dall'onorevole deputato De Luca, che la legge presentata ieri sia dichiarata d'urgenza, affinchè una volta per

sempre si provveda a questa complicata materia dell'esazione delle multe, io ho il dovere di sciogliere la fatta promessa d'indicare le ragioni per le quali accetti all'opinione della maggioranza della Giunta sulle questioni ora proposte alla discussione della Camera. Io lo farò, o signori, *sine ira et studio quorum causas procul habeo*. Io lo farò meno come ministro (perchè non ho preso parte nè a quella legge, nè a quei regolamenti) che come persona educata allo studio del diritto; darò il mio parere, come se fossi giudice chiamato a giudicare, od avvocato richiesto di dar consulto.

Allorchè, signori, io ebbi l'onore di essere chiamato nel seno della Commissione, trovai che già la medesima aveva formulate quelle quattro proposizioni che sono scritte nel rapporto dell'onorevole Boselli.

Ragionevolissima stimai essere la terza, sembrandomi strano che si procedesse all'applicazione di multe consistenti in una parte aliquota o in un multiplo dell'imposta, se prima non fosse stabilito e accertato definitivamente il reddito e con esso l'imposta. Trovai giusta la quarta proposizione, colla quale, confermato il principio ammesso dalla legge del 1865 sul contenzioso amministrativo, si dispone che in caso di opposizione resti sospesa la riscossione delle multe, finchè il magistrato non abbia giudicato irrevocabilmente della controversia.

Trovai finalmente che meritavano grande considerazione, ma potevano anche suscitare maggiori dubbi, la prima e la seconda. Nonpertanto ho pensato che, ammessa la terza e la quarta, perdesse ogni importanza la discussione sulle altre due, e che nel sistema attuale della legislazione, le conclusioni riferite ai numeri 1 e 2 non possano dirsi, come si sono dette, arbitrarie o illegali, e fondate sopra regolamenti anzichè sopra leggi, nè molto meno costituissero una flagrante violazione del diritto statutario del paese, come disse l'onorevole La Spada.

A me è parso anzi che le norme seguite sinora, ed esposte nei numeri 1 e 2 delle conclusioni, trovino il loro fondamento legale, il loro principio giuridico, in parecchie leggi d'imposta, e precipuamente in quella del 1864 sulla ricchezza mobile, in quella del 1865 sulle pene pecuniarie e nelle due ultime sui fabbricati e sulla ricchezza mobile del 1870.

Tollererò la Camera che io esponga brevemente le ragioni di queste mie proposizioni, di questo mio convincimento.

Ho affermato innanzitutto che, una volta stabilite ed accettate dal Governo le proposizioni contenute nei numeri 3 e 4 delle conclusioni della Commissione, perde, a mio giudizio, ogni importanza la questione sui numeri 1 e 2. Infatti, o signori, ove si ritenga non potersi applicare la multa se non dopo che è definitivamente fissato l'ammontare del reddito e dell'imposta, di cui questa multa non è che una parte aliquota od un multiplo, voi vedete che non vi è più possibilità di

errore, e tutti quegli inconvenienti, che si sono deplorati in passato, quando si procedeva all'applicazione delle multe anche senza avere prima accertato il reddito, restano immantinente evitati.

Non basta. Quando voi riteniate che le opposizioni giudiziali contro l'applicazione di multe ne sospendono l'esecuzione fino a che i tribunali non abbiano irrevocabilmente giudicato, voi ritornate per via indiretta al modo che si vorrebbe seguito fino dal principio.

A che si riduce in effetto, secondo questo sistema, la liquidazione delle multe *nei ruoli*? Non ad altro che ad una specie di ingiunzione, poichè se la parte si oppone, sorge la contesa giudiziaria e l'esecuzione si sospende. Così il contribuente rimane sicuro, purchè faccia questo solo atto dell'opposizione; nè per questo l'affare può essere indefinitamente protratto, o la parte obbligata a proseguire essa ed a sue spese il giudizio. Per essa basta il solo atto di opposizione: sospeso per questo il pagamento, è interesse del Governo che si giudichi sull'opposizione medesima.

Dissi poi che il sistema finora tenuto non può dirsi affatto contrario alla legge; ed io credo anzi, o signori, che il suo fondamento nella legge sia evidente per le ragioni già ampiamente e dottamente esposte dall'onorevole Piroli; le quali, accennate allora a me, poco conoscitore di questa materia d'imposte e di multe, furono quelle per l'appunto che mi determinarono e mi persuasero a venire nella opinione della maggioranza della Giunta.

Ha detto l'onorevole De Luca, e ripetuto l'onorevole La Spada, che le multe, o soprattasse sono vere pene; laonde per poterle applicare bisogna ricorrere al diritto ordinario, almeno fino quando non vi sia una disposizione espressa di legge che stabilisca il contrario. L'onorevole La Spada è andato più oltre ed ha detto che applicare queste pene senza ricorrere all'autorità giudiziaria è cosa enorme e che viola il diritto statutario del paese nelle sue basi fondamentali.

Signori, io convengo che, dove manchi una norma speciale per regolare lo sperimento di un diritto, e massime se si tratti di pene, la regola generale debba essere che si ricorra al diritto comune. Ma con ciò non si fa che enunciare un principio; sarebbe necessario che i sostenitori di esso dimostrassero nel caso nostro, prima di tutto, a quali giudici vogliono deferire l'applicazione delle multe per omesse o infedeli dichiarazioni di redditi; ai giudici penali? ai giudici civili? Risolto questo quesito (di cui or ora vedremo la gravità), dovrebbero fare un'altra dimostrazione, che, cioè, le leggi di imposta, le leggi che parlano di multe o di soprattasse, non contengano alcuna derogazione ai principii del diritto comune. Fatte queste dimostrazioni, potranno concludere davvero che il sistema tenuto sia effettivamente contrario alle leggi vigenti.

Ma cominciamo dalla prima difficoltà. La legge tace secondo voi sul modo di liquidare ed applicare le

multe; ora in questo supposto silenzio della legge, volete voi che l'applicazione di queste multe, soprattasse od ammende, e in genere di queste pene pecuniarie, si faccia dai giudici penali? Ed allora, per essere logici, dovete ritenere che per ogni omissione, od inesatta dichiarazione, si abbia a fare un processo penale. Colui il quale ha ommesso di dichiarare il suo reddito, o l'ha infedelmente dichiarato, dovrà figurare nei registri penali come un imputato di frode a danno dello Stato, e per ciascuno di questi fatti si dovrà fare un dibattimento, indi pronunziare una sentenza che dichiari colpevole l'imputato e gli applichi la multa nella somma determinata dalla legge.

Nè qui dovete fermarvi; sibbene, col codice penale alla mano, voi siete costretti di andare più in là; e, giacchè nel codice penale è principio generale che, quando non si paga la multa, questa si tramuta in carcere, così voi, non trovando una eccezione a questo principio, dovrete applicarlo. E similmente, siccome nel codice penale vi sono le regole della reiterazione e della recidiva per coloro che commettono più delitti, o che, condannati per un delitto, ne commettono un altro, così voi dovete ritenere che coloro i quali hanno commesso uno di questi falli, una di queste mancanze, siano riguardati come reiteratori e recidivi.

In verità, io non so, se vi sia alcuno il quale, avendo avuta la sventura di cadere in tal fallo, sia non dichiarando la sua ricchezza, sia dichiarandola alquanto rescata dal vero, non creda meglio di pagare la multa che gli è inflitta in modo amministrativo dagli agenti fiscali, anzichè figurare sui registri penali come colpevole di reato, e subire tutte quelle conseguenze che ho accennate or ora.

Volete invece ricorrere al giudice civile, e attribuire ai tribunali civili queste questioni? Ed allora voi incontrate queste due difficoltà, una delle quali fu indicata dall'onorevole ministro delle finanze e l'altra dall'onorevole Capone. La prima è di moltiplicare quei giudizi e di fare che per ognuno di essi si aggravino i danni del contribuente; la seconda è che il litigare costa troppo, soprattutto innanzi ai giudici in materia civile. Ed obbligando lo Stato per ognuna di queste multe a fare un giudizio, ed il contribuente a sostenerlo, li aggravereste di que' tre inconvenienti che sono più o meno in tutte le procedure civili, secondo che dimostrava il Bentham, le vessazioni, le dilazioni e le spese.

Ma quando poi avrete fatto tutto questo, a che cosa verrete? Alla medesima condizione di cose in cui si viene ammettendo il sistema della Commissione; con questo di meno, che togliete al contribuente la facoltà di accettare, senza incontrar prima le necessarie spese di un giudizio, la multa che gli è imposta; laddove, secondo il sistema proposto dalla Commissione, se il contribuente accetta la multa liquidata, non vi è bisogno di giudizio. Se si oppone, la opposizione so-

spende il pagamento sino a che il giudice non abbia pronunciato se la multa sia stata giustamente e nella debita proporzione applicata. Così col vostro giudizio anticipato, non verreste a far altro che a togliere la possibilità degli accomodamenti amministrativi.

Ma è egli poi vero che, quando si tratta di multe e di ammende, secondo la legislazione vigente, non vi sia altra via fuori quella del giudice, e precisamente del giudice penale? Mi permetta la Camera che io dubiti molto di questa proposizione, perchè (lo dissi già altre volte) la materia delle pene pecuniarie è quella che nella nostra legislazione è regolata in modo più molteplice e più difforme.

Non dirò che questo sia un difetto della legislazione, perchè non vorrei che mi si imputasse di fare la censura della legge...

FANELLI. Si censura da sè.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... Io dico il fatto il quale del resto è giustificato da motivi speciali, che potrei, se la Camera me lo permettesse, indicare caso per caso.

Frattanto dovete notare, o signori, che questa diversità di procedimento e di modi nell'applicazione delle pene pecuniarie non si trova soltanto nelle leggi d'imposta e di tasse; vi è in tutta la legislazione, dal codice civile fino alla legge sui fabbricati e sulla ricchezza mobile.

Cominciando in vero dal codice civile, vi sono da diciotto o venti articoli nei quali si parla di multe e di ammende colla stessa norma di distinzione che si trova nel codice penale, e nondimeno, anzichè essere applicate tutte dal giudice penale, alcune vengono deferite ai tribunali correzionali, altre vengono applicate dal tribunale civile ad istanza del pubblico Ministero, altre dal tribunale civile ad istanza delle parti.

Così, per esempio, negli articoli 123 a 128 si stabiliscono diverse multe per gli ufficiali dello stato civile che abbiano celebrato un matrimonio senza le formalità della legge, e per gli sposi che lo contraggono. E l'articolo 129 dispone che l'applicazione delle pene stabilite nei precedenti articoli è promossa dal pubblico Ministero davanti ai tribunali correzionali.

Viene poi l'articolo 255 nel quale l'assenza non giustificata di uno che non si presenti a far parte di un consiglio di famiglia è punita con multa estensibile a lire 50 e se l'assenza è abituale, fino a 500; e questa si applica dal tribunale civile ad istanza del pubblico Ministero.

L'articolo 1934 stabilisce una multa pel procuratore che non trascrive una sentenza di annullamento o rescissione di un atto trascritto; l'articolo 1984 una multa pel notaio o pel marito che omettono di prendere l'iscrizione ipotecaria per la dote, e tutte queste multe si applicano, non dal giudice penale, ma dal tribunale civile ad istanza del pubblico Ministero. (*Sussurro a sinistra*)

Passiamo alla procedura civile.

Per regola generale l'articolo 62 dispone che le pene pecuniarie stabilite dal Codice di procedura civile e dal regolamento per l'esecuzione del medesimo, s'applicano sulla richiesta del pubblico Ministero ed anche d'ufficio. Esse pertanto possono essere applicate anche prima d'aver sentite le parti; « Chi è stato condannato ad alcuna delle suddette pene (così il testo dell'articolo) senza essere stato sentito nelle sue discolpe, può farle valere nei dieci giorni successivi alla notificazione della sentenza od ordinanza, con ricorso diretto all'autorità giudiziaria che ha applicata la pena. »

LAZZARO. È sempre l'autorità giudiziaria che applica.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Scusi l'onorevole Lazzaro; non potrebbe essere altrimenti, perchè trattasi di pene pecuniarie stabilite dal Codice di procedura; ma, ad onta della regola generale dell'articolo 62, vi sono dei casi nei quali la pena pecuniaria è quasi amministrativamente applicata da un giudice solo. « Il presidente di un tribunale, dice l'articolo 170, può condannare al pagamento di lire cinque per ogni giorno di ritardo il procuratore che non restituisce i documenti. » E similmente negli articoli 177 e 180, che trattano di casi analoghi. « Una pena pecuniaria sino a lire 50, così l'articolo 239, s'infligge dal giudice procedente al testimone che non si presenta, o non voglia deporre, o ricusi di giurare senza addurne legittime ragioni. »

L'applicazione delle pene pecuniarie, adunque, anche secondo la legislazione comune, è variamente regolata. Alcune volte spetta al giudice penale, altre volte al giudice civile, altre volte ancora ad un giudice unico il quale pronunzia senza forme giudiziarie, secondo la sua coscienza. Non è dunque vero ciò che si è più volte asserito nella presente discussione, che le multe e le soprattasse, essendo pene, non possano essere applicate che dal giudice penale, e sia quasi violare lo Statuto il seguire un opposto sistema. Anche il diritto comune contiene sopra questa materia non poche eccezioni.

Vediamo ora se nelle leggi sopra le tasse e in altre leggi speciali non vi siano disposizioni che contengono le medesime diversità circa l'applicazione delle multe. Io credo che si debba convenirne. Per esempio (*Movimenti del deputato De Luca*), nella legge del bollo del 21 aprile 1862, in quella delle poste del 5 maggio 1862, nelle leggi sulle strade ferrate e sui lavori pubblici, vi sono pene pecuniarie che si applicano amministrativamente dagli agenti, e pene pecuniarie per le quali è necessaria l'azione avanti l'autorità giudiziaria ora civile, ora penale. Ora vediamo se nel caso nostro vi siano leggi che permettano all'agente delle tasse di liquidare ed applicare le multe, salvo, se vi ha contestazione, il ricorso all'autorità giudiziaria.

L'onorevole relatore, nella relazione presentata alla

Camera, ha fatto una diligente analisi per distinguere la *sopratassa* dalla *multa*, e, ricordando leggi antiche di alcune provincie d'Italia, ha mostrato come vi sia una grande differenza nella legislazione tra la multa e la sopratassa. Questa differenza è principalmente caratteristica in ciò che le multe hanno d'ordinario un massimo ed un minimo, la sopratassa per contro è immutabile, e si compone o di un multiplo o di una parte aliquota dell'imposta, per la quale viene applicata.

Ometterò l'esame delle leggi antiche alle quali si è riferito l'onorevole relatore; ma ricorderò che di questa differenza noi abbiamo due esempi anche nella legislazione presente, cioè nella legge del 26 gennaio 1865, dove è adoperata la parola *sopratassa* evidentemente nel senso di multa e di pena pecuniaria, e nella legge del registro del 14 luglio 1868, dove la locuzione *pena pecuniaria*, che era adoperata nella legge anteriore del 1862, è tramutata precisamente in quella di *sopratassa*, e adoperata nell'identico significato.

Ora, o signori, cominciando da questa legge sul registro, la quale è forse la prima fra noi che stabilisce questa specie di multe per difetto od inesattezza delle dichiarazioni di successione, troviamo che essa non deferisce l'applicazione al giudice civile, od al giudice penale, sibbene all'agente del registro. Egli è che ne fa la prima liquidazione, e la comunica alla parte; solo nel caso che la parte faccia opposizione, e sorga contestazione, si procede avanti al giudice per la risoluzione delle questioni relative. È la *legge* che lo dice, non un *regolamento*. Non è dunque esatto il proclamare che dandosi all'autorità amministrativa la facoltà di liquidare queste pene in via amministrativa, si commetta un atto cotanto illegittimo e si violi uno dei diritti fondamentali.

La legge sulla tassa di registro del 21 aprile 1862 dice infatti nell'articolo 54:

« Gli eredi, donatari o legatari, che non avranno fatto entro i termini prescritti la dichiarazione dei beni loro trasmessi per causa di morte pagheranno a titolo di *pena pecuniaria* (e la legge del 1866 dice a titolo di *sopratassa*), il quarto di più della tassa che sarà dovuta per la mutazione. » Per il ritardo poi stabilisce altre pene, sempre consistenti in una parte aliquota.

E come si applicano queste pene? La legge prescrive nell'articolo 86:

« La risoluzione delle questioni che potranno insorgere sulla percezione della tassa e delle pene pecuniarie prima della introduzione della domanda giudiziale è riservata all'amministrazione del registro. »

E nell'articolo 87: « La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio di registro che ha liquidata la tassa e la pena pecuniaria controversa »

Indi l'articolo 88: « Il primo atto coattivo per la riscossione della tassa di registro e delle pene pecuniarie stabilite dalla presente legge è l'ingiunzione. L'ingiunzione consiste nell'ordine emesso dall'ufficiale di registro di pagare entro 30 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la tassa e le pene pecuniarie dall'ufficio stesso indicate. Contro l'ingiunzione il debitore però potrà provvedersi avanti all'autorità giudiziaria, mediante opposizione da notificarsi all'ufficio del registro. »

Avete dunque una legge testuale, una vera legge, la quale stabilisce che, quando si tratti di multa nascente da omessa od inesatta dichiarazione, questa viene liquidata ed inflitta dall'ufficiale amministrativo; salvo alla parte l'opposizione all'autorità giudiziaria. Se non che per la legge di registro, più severa delle conclusioni della Giunta, l'opposizione non sospende l'obbligo di pagamento nè della tassa, nè delle pene pecuniarie.

*Una voce.* C'è la legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vedremo se questa legge è stata estesa. Intanto rimane stabilito che non è contraria al diritto, e soprattutto poi non è contraria allo Statuto, la regola che in certi casi le pene pecuniarie si possono liquidare ed applicare senza un precedente atto giudiziario.

Vien poi, o signori, la legge sulla ricchezza mobile, e quindi quella sui fabbricati, per le quali è stato fin dalla loro pubblicazione seguito il metodo medesimo per la liquidazione ed applicazione delle multe.

Circa la legalità di questo sistema, io avrei, o signori, poco da aggiungere a ciò che l'onorevole Piroli ha ricordato. E per vero, cominciando dalla legge sulla ricchezza mobile del 14 luglio 1864, nella quale, come sapete, sono stabilite le multe per omessa o inesatta denuncia, ma non è stabilito il modo di liquidare ed applicarle, l'articolo 36 dice: « Il Governo del Re ha facoltà... »

DE LUCA F. Speciale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... di regolare per decreto reale quanto occorre per l'esecuzione della presente legge. » Il concetto di specialità al quale accenna l'onorevole De Luca, viene dopo, perchè la legge dice: « Esso ha più specialmente... » e aggiunge certe disposizioni particolari. È vero che per *speciem derogatur generi*; ma qui vi è la particella *più* per chiarire il concetto che il mandato commesso al potere esecutivo comprende anche facoltà più minuziose e circostanziate le quali non distruggono nè limitano il mandato generale di provvedere a quanto occorre per la esecuzione della legge.

E qui, prima ch'io vi parli del regolamento pubblicato subito dopo, ricordate ciò che diceva l'onorevole Piroli, che, cioè, in questa legge era scritto originariamente un articolo col quale si regolava il modo di applicazione di queste multe, il qual articolo fu tolto

dal Senato probabilmente perchè fu creduto inutile, pel mandato generale che si dava al Governo. Ricordate pure che nel giorno medesimo, 14 luglio 1864, fu pubblicata l'altra legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, nella quale, all'articolo 7, si aggiunsero le parole: « E continueranno nel resto ad avere vigore nelle varie parti del regno le norme attuali per la riscossione dell'imposta fondiaria, che saranno inoltre applicate alla riscossione delle altre imposte dirette. »

Ora, signori, ritornando all'argomento, immediatamente dopo questa legge sulla ricchezza mobile, fu pubblicato il regolamento del 14 agosto dello stesso anno 1864. Furono ivi introdotte norme nuove e diverse per l'applicazione delle pene pecuniarie? No; si seguirono per quanto la diversità della materia lo comportava pressochè le stesse norme già adottate per la tassa di registro e bollo. L'articolo 51 dice: « L'agente delle tasse, raccolte, ordinate ed esaminate le schede, procede alla formazione, in doppio originale, della tabella dei redditi. In questa indicherà le somme dichiarate sulle schede, o, se le crede inesatte, scriverà i redditi effettivi presunti. Indicherà pure nella colonna delle osservazioni le ammende o multe, nelle quali questi fosse incorso (per ommessa od inesatta denuncia). Le schede (prosegue l'articolo 53), riempite d'ufficio, possono venire rettificcate ad istanza del contribuente. »

Dice l'onorevole De Luca: è un regolamento che stabilisce questo metodo, e il regolamento non poteva andare contro la legge. Ma quando il legislatore commette al potere esecutivo di fare un regolamento, gli dà un mandato, e l'esecuzione di questo mandato è regolata presso a poco dai principii ordinari che regolano le relazioni fra mandatario e mandante. Ora in quelle parole già riferite dell'articolo 36 della legge vi era la facoltà di provvedere al modo di liquidazione ed esazione di queste multe? Sembrami evidente che l'affermativa. Ed invero quando nella legge è scritto in termini generali « Il Governo del Re ha facoltà di regolare per decreto reale quanto occorre per l'esecuzione della presente legge, » e in questa legge che stabilisce tasse e multe, non è indicato il modo di liquidarle ed eseguirle, forsechè non era dato al potere esecutivo di determinare questi modi, senza i quali la legge non avrebbe potuto avere esecuzione? E forsechè il regolamento fatto in esecuzione di questo mandato non è legittimo e munito di forza legislativa? (*Oh! oh!*)

Ma direte: il regolamento è andato oltre! Ebbene, se così fosse, qual via doveva tenere il Parlamento in cospetto di siffatto supposto eccesso del potere esecutivo? Quella di riprovare il regolamento medesimo; precisamente come si intenderebbe oggi di fare. Invece, o signori, il Parlamento ha taciuto. (*Movimento*) Non ha nè riprovato il regolamento, nè censurato il potere esecutivo. Ed il potere esecutivo, sempre

tenendosi sulla medesima via, ha ripetuta la medesima disposizione nei regolamenti del 1865, del 1866, del 1867 e via via fino al 1870, ai quali hanno preso parte sette successivi ministri. Ora domando io: potete credere che, mentre si ripetevano questi atti con tanta frequenza, e mentre in virtù di essi si faceva l'applicazione delle multe, il Parlamento, se vi avesse veduto un eccesso del potere esecutivo, una violazione del suo mandato, avrebbe taciuto per sì lungo tempo, senza reclamare, anzi senza chiederne conto?

Se ha taciuto, segno è che ha compreso non esservi stato eccesso nella esecuzione del mandato.

Ma il Parlamento, o signori, non ha solamente taciuto; ha fatto di più, esso ha convalidato gli atti del potere esecutivo colla legge del 26 gennaio 1865 e con quelle dell'agosto 1870.

L'onorevole Piroli ha ricordato a ragione la legge contenenti disposizioni e norme circa il riparto delle pene pecuniarie ed altri proventi in materia penale, del 26 gennaio 1865. L'onorevole De Luca, con quel sottilissimo ingegno che lo distingue, diceva nell'altra tornata essere impossibile che in questa legge si parli del modo della esazione e della liquidazione delle multe, poichè aveva un altro oggetto, quello del riparto delle pene pecuniarie. L'onorevole De Luca però è troppo istruito nelle cose di diritto per non comprendere che quell'antico aforismo, *leges intelliguntur juxta titulum quo subjciuntur*, è uno degli aforismi meno esatti, e che ha meno valore, per poter essere invocato con ragione.

Nel caso presente poi, chi considera i dieci articoli di questa legge, trova che evidentemente il legislatore si è occupato di quattro cose: in primo luogo, del modo con cui si devono ripartire le multe, e ciò dall'articolo 1 all'articolo 4; in secondo luogo, di coloro che devono esigere le pene pecuniarie, e ciò dall'articolo 5 all'articolo 7; poi, del modo con cui si devono esigere, e ciò negli articoli 8 e 9; da ultimo, degli effetti dell'esazione delle multe, e ciò nell'articolo 10, dove è detto che dopo l'esazione delle multe si debbono cancellare quelle ipoteche che furono iscritte per le stesse.

Ora, che cosa dice il legislatore negli articoli 8 e 9? Io prego la Camera a sentirne novellamente la lettura:

« Art. 8. Alla riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia, dovute in conseguenza di giudicati, sono applicabili le norme della procedura civile sull'esecuzione delle sentenze.

« Alle pene pecuniarie poi, spese di giustizia ed oblazioni legittime, per cui non sia intervenuta la sentenza di condanna (dunque vi sono pene pecuniarie per cui non è intervenuta sentenza), saranno applicati i modi e le norme di procedura stabilite per le tasse di registro.

« Art. 9. Per le sovratasse in materia fondiaria dovute in virtù di giudicati sono applicabili le regole della procedura civile sulla esecuzione delle sentenze. Le

dette sovratasse non portate da sentenza sono pareggiate alle contribuzioni dirette per quanto riguarda i ruoli, i corrispondenti reclami, i modi e le spese di riscossione; il tutto nei termini delle vigenti leggi. »

L'onorevole Piroli ha indicato qual era il senso di queste parole: *il tutto nei termini delle vigenti leggi*. Io farò una sola osservazione. Si dice: le leggi vigenti erano diverse secondo i diversi paesi, e pare che il legislatore a quell'epoca avesse voluto serbare per questi modi d'esazione le regole speciali dei diversi paesi, perchè non vi era ancora una legge comune a tutti per l'esazione dell'imposta fondiaria. Ebbene, se quest'argomento significasse che il sistema uniforme imposto a tutta Italia, non era corrispondente alle leggi diverse, potrebbe essere tutto al più un argomento valevole pel passato, ma non dal 1870 in poi.

Ora io qui fo un dilemma: ritenete che queste multe per la ricchezza mobile e per i fabbricati siano sovratasse, o pene pecuniarie? Se ritenete che sono sovratasse, è applicabile l'articolo 9, secondo il quale le sovratasse, che non sono portate da sentenza, sono pareggiate alle contribuzioni dirette, per quanto riguarda i ruoli, i corrispondenti reclami, i modi e le spese di riscossione. Laonde, come si procede per le contribuzioni dirette in quanto ai ruoli ed alla riscossione, nella medesima maniera si deve procedere per le sovratasse. Se ritenete invece che vadano comprese sotto il nome di pene pecuniarie, che è il termine più generico, allora è applicabile l'articolo 8, che dice: « alla riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia, dovute in conseguenza di giudicati, sono applicabili le norme della procedura civile sull'esecuzione delle sentenze; ed alle pene pecuniarie, spese di giustizia ed oblazioni legittime, per cui non sia intervenuta sentenza, saranno applicabili i modi e le norme di procedura stabiliti per le tasse di registro. »

Or quali sono le norme stabilite per le tasse di registro?...

DE LUCA. Non sono le stesse.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le ho lette poc'anzi. Il ricevitore del registro indica nel ruolo la tassa; questa tassa viene comunicata alla parte come ingiunzione; se la parte si acqueta, è esecutiva dopo un dato tempo; se la parte non si acqueta, la contestazione va innanzi al giudice...

DE LUCA. Non si è fatto così.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io parlo non di quello che si è fatto in qualche caso speciale, ma del metodo proposto dalla Commissione per la riscossione di queste tasse. E quale è questo metodo? Si fa un ruolo nel quale l'esattore delle tasse indica le multe; questo ruolo viene comunicato alla parte; se la parte si acqueta, diventa esecutivo; se fa opposizione, si va innanzi ai giudici, e frattanto se ne sospende il pagamento.

Dunque, lo ripeto, o volete riguardarle come sovratasse, ed è applicabile l'articolo 9, e si procede come per le contribuzioni dirette, cioè col metodo dei ruoli esecutivi; o volete riguardarle come pene pecuniarie, e sono applicabili i modi di procedura stabiliti per le tasse di registro, che già abbiamo vedute.

Ma, signori, vi è ancora di più: è venuto il 1870, e si sono fatte due leggi, l'una dell'11 agosto sui fabbricati, l'altra del 25 agosto sulla ricchezza mobile. Ebbene nell'articolo 13 di quella del 25 agosto che cosa si è detto?

« Sono mantenute in vigore (quanto alla ricchezza mobile) *tutte le disposizioni sin qui vigenti* in materia di ricchezza mobile, in quanto non siano contrarie alla presente legge. »

Ora io domando all'onorevole De Luca: quando il Parlamento votava questa legge, ignorava forse i regolamenti coi quali si esigevano le tasse di ricchezza mobile e le multe, e si dava esecuzione alla legge del 1864? Io non posso immaginarmi che il Parlamento ignorasse questa parte così sostanziale della legislazione su questa materia. Or quando, nel recare alcune modificazioni alla legge sulla ricchezza mobile, in un articolo di legge si dice: « sono mantenute in vigore *tutte le disposizioni sin qui vigenti in materia di ricchezza mobile*, in quanto non sono contrarie alla presente legge, » non si viene con ciò a ratificare, ad approvare, e ratificare quello che allora si praticava? Per negare questa conseguenza, bisognerebbe sostenere che il Parlamento, allorchè votava questo articolo, non avesse preso in considerazione le disposizioni che erano vigenti, ovvero che avesse confermato ciò che voleva riprovare. E notate che ha confermato tutte le disposizioni vigenti, sol che non fossero *contrarie alla presente legge*; e non vi è nella legge nessuna disposizione che ripugni al modo di esazione delle multe stabilito dal regolamento.

Nella legge sui fabbricati, v'è qualche cosa di ancora più grave, ed è l'articolo 10, già letto dall'onorevole Piroli, in cui si dice: « Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, provvederà, per regolamento da approvarsi con decreto reale, ai modi e alle forme per l'esecuzione della presente legge, coordinando (notate) la procedura dell'accertamento *con quella vigente per la imposta sui redditi di ricchezza mobile*, e fisserà, in quanto occorre, i termini relativi, salvo sempre il ricorso all'autorità giudiziaria, a termini dell'articolo 16 della legge 26 gennaio 1865. »

Ricapitolando il mio dire, a me sembra che il metodo di liquidazione e riscossione delle multe, pene pecuniarie o sovratasse che siano sui redditi di ricchezza mobile o di fabbricati, seguito dal 1864 al 1870, trova il suo fondamento giuridico e legale nella legge sul registro del 21 aprile 1862 la quale per coloro che non denunziano, o non denunziano fedelmente l'ammontare delle successioni, stabilisce per l'esazione delle

multe, norme sostanzialmente uniformi a quelle seguite per le tasse sui fabbricati e sulla ricchezza mobile; nella legge del 14 luglio 1864 sulla ricchezza mobile, che dà al potere esecutivo la facoltà di regolare per decreto reale tutto ciò che era necessario per l'esecuzione della legge stessa; nella legge 26 gennaio 1865 sul riparto e l'esazione delle pene pecuniarie; nella legge dell'11 agosto 1870 sui fabbricati che commette al Governo di fare un regolamento generale coordinandolo con quelli vigenti per la ricchezza mobile; e finalmente nella legge 25 agosto 1870 sulla ricchezza mobile nella quale sono mantenute in vigore tutte le disposizioni sin qui vigenti in materia di ricchezza mobile, in quanto non siano contrarie alla legge stessa, le quali disposizioni erano identiche in tutti i regolamenti risalendo fino al 1865.

Non può dirsi adunque che ai citati regolamenti manchi alcun fondamento legale, che non procedano da legge, che siano opera affatto arbitraria del potere esecutivo, perciocchè essi hanno per base e le leggi che or ora ho citate, e la loro conferma nella lunga pratica, non mai revocata, non mai censurata dal Parlamento.

Avrà potuto esservi nell'esecuzione di questo sistema di questi regolamenti, più o meno rigori, più o meno severità: e questo rigore e questa severità avranno anche potuto commuovere e dar luogo alle questioni che si sono oggi sollevate; ma questi fatti particolari, come ben osservava l'onorevole Piroli, non debbono far perdere di vista un concetto di legge, una questione puramente giuridica. Se non altro, sarà dubbio, sarà questionabile se effettivamente questa facoltà usata dal Governo per sette anni trovi preciso fondamento nelle leggi esistenti. Ma supposto pure che, argomentando ora da un punto, ora da una virgola, ora da una parola, ora da un'altra delle diverse leggi, si potesse riuscire a far credere che quelle leggi non stabilivano alcuna norma particolare, e che si dovesse ricorrere od ai giudici penali (con quelle conseguenze che ho indicate) od ai giudici civili, promuovendo per ogni multa un giudizio, può egli censurarsi il Governo, se in presenza di tanti dubbi, si è mantenuto nel sistema che è stato seguito sempre, e senza reclami del Parlamento? Ed alle prime difficoltà che si sono mosse, che altra cosa poteva fare egli fuorchè presentarvi un progetto di legge per regolare in modo più mite e più uniforme la liquidazione ed esazione delle multe? Parmi perciò che il Parlamento, senza occuparsi più oltre di questa questione retrospettiva, possa esaminare la legge presentata e discuterla di urgenza, per definire una volta per sempre la questione che si è sollevata, e che si è già abbastanza lungamente discussa.

**PRESIDENTE.** La facoltà di parlare spetterebbe all'onorevole Boselli, ma, se egli vi acconsente, per alternaire, la darei all'onorevole Mussi.

**LA SPADA.** Domando di parlare per una spiegazione.  
**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**LA SPADA.** Chiedo la parola per dare delle spiegazioni, perchè credo di non essermi bene espresso, e che il ministro guardasigilli mi abbia attribuito opinioni un po' diverse dalle mie. Egli disse che io non aveva apprezzato sufficientemente la facoltà di opporsi, e di far sospendere l'esecuzione mediante l'opposizione.

Io credo di averla apprezzata, ma rilevo una grande differenza tra la posizione giuridica del cittadino, garantitagli dallo Statuto, di non essere soggetto ad alcuna pena se non per effetto di una sentenza, e quella di venire colpito da una sentenza resa da un potere incompetente, abbenchè si abbia un modo dipendente da termini e forme certe per impedirne l'esecuzione.

Inoltre si accennava che io non avessi pensato di indicare il magistrato che avesse avuta competenza a pronunziare siffatte multe. Ma io osservo che il magistrato viene indicato dall'articolo 4 del progetto della Commissione, ed è quello stesso cui questo articolo rinvia il contribuente a fare opposizioni; poichè, trattandosi di unica contravvenzione e di unica pena, non può essere il magistrato competente per pronunziarla diverso da quello che ha potestà di dichiararla indovuta, e di ordinarne la cancellazione dai ruoli.

Di più l'onorevole ministro diceva che bisognava dimostrare come l'agente daziario non aveva questa facoltà di pronunziare le multe.

Io credo, al contrario, che bisognerebbe provare l'opposto, cioè che all'amministrazione finanziaria compete, nella specie, questa facoltà che, giusta i principii, spetta al potere giudiziario.

Si aggiungeva dall'onorevole ministro che mancherebbe nella specie il sussidio del carcere, come compenso al non pagamento della multa. Ma la commutazione della multa col carcere sarebbe una seconda pena, che per la specie dovrebbe venire pronunziata da un'altra legge, ma questa lacuna non potrebbe alterare per nulla i principii sulla competenza.

Quanto agli esempi delle multe fulminate contro gli ufficiali dello stato civile, io credo che essi provino anzi meglio la mia tesi, perchè in questi casi è sempre il potere giudiziario che le pronunzia sulla richiesta del pubblico Ministero.

Credo che la legge sul registro sia fatta per un caso speciale, e che non potessimo estenderla da una specie ad altra.

Penso poi che l'articolo 8 della legge 26 giugno 1865, che leggeva l'onorevole ministro, viene a confermare la mia tesi.

Infatti si può chiedere come siano concepibili, senza sentenza, le spese di giudizio...

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Non parla di sentenze.

**LA SPADA...** come possano pronunziarsi dall'ammini-

strazione senza sentenza: non vi è altro modo di concepirle che come spese di giudizio che si accettano volontariamente.

Io quindi credo che, quando la legge parla di spese di giustizia che vengono assimilate alle oblazioni legittime, senza che sia intervenuta sentenza, supponga che vi sia volontaria accettazione...

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ma non interviene sentenza.

**LA SPADA...** senza che vi fosse stato un giudizio. Penso in fine che non possa argomentarsi nulla dal lungo silenzio del Parlamento sul metodo tenuto dall'amministrazione delle finanze, perchè solo ora ne è surta l'occasione, dovendosi esigere una così grande quantità di multe, per cui la nazione si commosse, ed è venuto il caso di fare una interpellanza.

Questo voleva dire, raccomandando alla Camera che tenessimo forte a quest'arca di salute che è lo Statuto, e pensassimo concordi a mantenerlo illeso da qualunque violazione.

**MUSSI.** Signori, io non entro a gonfie vele nella questione legale, che fu così dottamente discussa in queste tornate dagli onorevoli colleghi Romano e La Spada. No; io esaminerò un'altra parte della questione, e, se per avventura taluno vorrà accusarmi di non rispettare scrupolosamente l'ordine del giorno che abbiamo per mano, invocherò come circostanza mitigante il fatto che, quando gli esempi cattivi vengono dall'alto, sono sempre pericolosi, ed in questo caso l'esempio cattivo per me venne dato dall'onorevole ministro delle finanze. Gli oratori precedenti, appunto perchè esaminarono e guardarono un altro lato del poligono, lo hanno lasciato troppo da un lato. Io invece mi permetterò di affrontarlo, nella quasi certezza che egli mi guizzerà di mano, cambiando la tesi assai meglio di quello che io possa fare, perchè in queste destrezze nessuno può reggere al confronto dell'onorevole mio contraddittore.

Io tengo molto a rispondere al discorso fatto ieri dall'onorevole ministro delle finanze, perchè, a mio avviso, quel discorso potrebbe vivamente impressionare il paese. E che? Vi sarebbe mai nella Camera dei deputati una frazione, non dirò tutta la sinistra, ma un semplice nucleo di deputati che ardissero qui difendere i cattivi pagatori delle imposte? Questo sospetto non è stato formulato, perchè troppo abile parlatore è l'onorevole Sella per lasciarsi scivolare per questo sdrucciolo, ma in certa guisa è stato sobbillato, ha spirato nella discussione, ne ha impregnata l'atmosfera; non fu una pioggia di lapilli, è stata semplicemente una pioggia di cenere, ma il fatto è che la voce dell'onorevole ministro ci ha più volte ammoniti, invitandoci a riflettere quali gravi conseguenze risentirebbero le finanze dello Stato, se i cattivi contribuenti potessero lusingarsi di trovare qui degli avvocati.

Guai se gli agenti delle finanze (che fortunatamente

non sono nominati nè promossi da noi) si metteranno in capo che i deputati possano diventare gli avvocati dei cattivi pagatori. Pare che questi signori agenti abbiano una gran paura dei deputati, che non possono far loro nè bene nè male. Ma il ministro è andato più in là; egli ci ha perfino ammoniti che, se corriamo per questa via, la chiglia della nostra paranzella urterà contro uno scoglio acutissimo. Noi pervertiremo i futuri ministri delle finanze. Verranno col tempo dei Sella dell'avvenire che, avendo paura di noi deputati dell'estrema sinistra, che siamo, come tutti sanno, così numerosi e influenti, non avranno il coraggio di far eseguire le leggi d'imposta. (*Si ride a sinistra*)

Importa adunque molto che ci occupiamo di questo argomento. No, o signori, nessuno di noi domanda che si difendano i falsi denunziatori di reddito che cercano sottrarsi al leale pagamento delle imposte, nessuno si fa il propugnatore di coloro che fanno delle dichiarazioni inferiori al vero, ma però tutti dobbiamo domandarci se, nelle attuali condizioni delle nostre leggi e dei nostri regolamenti, un uomo onesto sia certo di non essere prima frodato e depredata delle sostanze sue, poi accusato dal ministro d'essere un cattivo cittadino, che s'è concordato coll'agente delle imposte pel doppio, pel triplo di quanto aveva dichiarato prima, avendo cercato con denunce infedeli, di frodare la legge. Questa è la questione, signor ministro per le finanze.

Noi vogliamo, replicherò, per usare quasi letteralmente le sue parole, noi vogliamo che tutti paghino quello che devono, e speriamo che tutti pagando quello che devono si possano ristabilire le condizioni del bilancio, e si possa far luogo a quella riduzione di imposte che egli ha lasciato vedere in lontananza come una fata morgana, come una specie di giardino di Circe, capace di sedurre anche i deputati, ma noi vogliamo che nessuno sia esposto a trovarsi completamente spogliato del fatto suo, e poi per nuova crudele perversità di leggi si trovi che lo crucia il danno, e il modo ancor l'offende, dovendo sentire per giunta delle accuse. Non vogliamo che il danno materiale sia reso più crudo dal pregiudizio morale, e sembri un pessimo pagatore di imposta colui il quale avrà versato un tributo forse doppio, forse triplo di quello che doveva.

Imperciocchè io penso che se nel paese nostro le imposte di ricchezza mobile prima, ed oggi anche quella dei fabbricati, provocano e provocarono un grandissimo malumore, ciò proviene da due cause che si accumulano e si completano. La prima è certamente la loro enormità, che è stata confessata dall'onorevole Sella; la seconda è l'ingiusta ripartizione, per la quale ingiusta ripartizione non solo la parte finanziaria, ma anche la parte morale dei contribuenti si trova in certa guisa insultata, perchè, o signori, se un uomo, dopo aver pagato forse più di quello che deve, si vede colpito da una multa, da una multa che tutti i giuristi hanno di-

chiarato una pena, è naturale che lo si offende ed insulta anche nella sua personalità morale.

Ora è naturale che in questo caso non solo il cittadino eccessivamente cupido, ma anche quello che ha istinti più generosi ed è fornito di una moralità squisita si senta profondamente insultato, anzi si senta offeso più dell'avaro. (Bravo! a sinistra)

Ora, o signori, voglio anch'io seguire l'esempio, perchè i buoni esempi si devono seguire sempre, dell'onorevole ministro per le finanze; voglio anch'io spezzare una lancia pei poveri agenti delle tasse. Perchè, o signori, queste leggi hanno provocato tanto mal umore nel paese; perchè l'eccesso del male costringe volendo o non volendo, a ricercare i rimedi; perchè questi regolamenti, che dal 1865 hanno stabilito un sistema di fiscalità, a mio avviso, completamente illegale, furono in certa guisa sopportati dal paese e non provocarono tante agitazioni e tante scosse? Perchè oggi invece tutti sentono che il bottone di fuoco fa scottare la piaga antica che prima sembrava poco inasprita e quasi punto sanguinolenta? Perchè gli agenti delle tasse hanno incrudito nella applicazione delle disposizioni regolamentari. E perchè hanno incrudito? Perchè il signor ministro li ha spinti al male. Io non sono uomo da scagliar pietre, ma se fossi da ciò, queste andrebbero tutte nel museo di mineralogia del signor ministro per le finanze.

Io qui devo infatti sommariamente ricordare quella famosa circolare di cui si tenne altra volta parola. Signori, le nostre leggi sono dure, feroci, quasi inapplicabili, a quanto assicurano di quando in quando gli stessi ministri, però il buon senso, il retto senso degli Italiani per il quale questo popolo, sotto una secolare schiavitù in mezzo a sciagure d'ogni fatta ha conservata la sua civiltà e seppa tante volte rimediare da se stesso ai malanni suoi, questo senso squisito che è tutto nostro ci avrebbe in qualche guisa sorretti e guidati anche in mezzo ai nuovi malanni; l'agente delle tasse avrebbe applicato duramente, ma non draconianamente la legge; ma quando tutti i giorni grandinarono quelle circolari benedette; quando la lava vesuviana del gabinetto del signor ministro continuò a scorrere sotto le forme complicate di circolari, istruzioni, ecc.; quando si prescrissero perfino le cifre, perfino le proporzioni di cui si dovevano aumentare le rendite, voi capite che la legge, già per se stessa cattiva è diventata pessima, l'agente delle tasse l'ha precisamente messa sotto la corda e a furia di strappate è arrivato a farle dire ciò che il signor ministro desiderava ed imponeva.

Signori, qui richiamo la vostra attenzione sopra un episodio assai piccante. Ieri il signor ministro si è divertito a fare scorrere fra le mani diverse cartoline provocando l'ilarità della Camera sulle ridicole e sulle immoralissime notifiche dei contribuenti italiani; egli non accennò a nomi; ma con delle denunce che furono anonime, quantunque vestissero alquanto l'aspetto di un

abile giuoco di prestigiazione, tentò di screditare in faccia al paese le famiglie operose e maltrattate dei contribuenti italiani. Io mi sono domandato se il ceto dei contribuenti, che è pure composto della parte più intelligente e più morale del paese, non sia stato allevato, per riguardo alla morale, nel bosco di Bovino in mezzo ai briganti; e siccome io so, ed ognuno di noi lo sa, come la moralità in Italia, checchè se ne cianci, sia molto più elevata di quanto molti pensano, mi sono tormentato per trovare una spiegazione dei fatti che il ministro spaccia per veri. Diceva il signor ministro delle finanze: si è notificato 10 e si è accettato 100, si è notificato 1000 e si è accettato 6000. È vero, onorevole ministro delle finanze, ma sa perchè? Perchè quelle esagerate multe del triplo, contro cui ebbe una parola perfino il relatore Boselli (*Si ride*), quelle esagerate multe misero tanta paura al contribuente, che egli si accomoda in qualunque guisa a beneplacito dell'agente, sperando di sottrarsi così alle sovratasse.

Aggiungerò anche come pochissima fiducia si abbia dalla generalità dei contribuenti nelle Commissioni d'appello, in cui troppo è prevalente l'elemento governativo. Non ha poi conferito alla dignità e al rispetto dell'indipendenza di queste giurie finanziarie il sospetto che le decorazioni ed altri espedienti le rendessero per avventura affatto ligie al potere. In questa condizione di fatto il contribuente ha detto: qui bisogna proprio lasciarsi appiccare al primo albero che capita; rassegniamoci dunque e ripetiamo ai nostri scortichini il motto del gladiatore romano: *Ave, Caesar, morituri te salutant.*

Ora, o signori, volete una prova della verità di quanto ho detto? Io non entrerei in pettegolezzi: un deputato di estrema sinistra non può permettersi il giuoco un po' elegante di far correre cartoline anonime, perchè, se il ministro può dispensarsi dal proferire i nomi, chi è tanto inferiore a lui per intelligenza, quanto lo è per autorità, deve provare rigorosamente tutto quello che afferma. Dunque pettegolezzi no; prove, sì. E dove andrò io a prenderle? Andrò a prenderle fra gli amici del ministro, perchè tra i suoi avversari sarebbero sospettate di parzialità ed assomiglierebbero troppo alle Commissioni governative, di cui i contribuenti hanno in generale così poca fiducia. Ricorriamo dunque agli amici ed agli autorevoli amici del ministro delle finanze. Ecco qui il deputato Luscìa, che siede alla destra, con una sua lettera indirizzata proprio al ministro per le finanze e che per risparmiare il francobollo, non per defraudare le finanze, fu stampata, senza inviarla per la posta.

Il deputato Luscìa scrive:

« Non entriamo nel terreno lubrico delle multe, nella cui applicazione gli agenti delle tasse hanno ecceduto ogni termine fino ad infliggere la multa sui redditi la cui misura era stata concordata fra loro e i possessori, fino ad infliggere la multa ad un possessore il quale

dopo aver denunziato il fabbricato con tutti gli estremi voluti dalla legge, si dispensò dal dichiarare il reddito presunto rimettendone la qualificazione all'asserito dell'agente. »

Questo afferma il deputato Luscia, ma va anche più avanti. Egli infatti così si esprime in seguito:

« All'epoca di un'altra revisione generale chi vorrà esporre nella rispettiva denuncia il reddito vero o presunto del proprio fabbricato e affrontare il pericolo di un giudizio definitivo di accertamento cui potrebbe essere conseguenza l'applicazione delle multe; saremo fra due fuochi, multa, se si dichiara il reddito, perchè potrà erroneamente giudicarsi minore del vero, multa se non si dichiara rimettendone la misurazione all'agente delle tasse. »

Ma questi sono fatti... generali, ed io ho bisogno di qualche cosa di più concreto; addurrò degli altri esempi.

Qual'è la causa per la quale il contribuente italiano secondo le supposizioni del ministro Sella e così pessimo pagatore del debito suo, è così fraudolento notificatore?

Certamente non può esservene altra fuori dell'interesse; ebbene se noi troveremo fra i multati dei corpi morali su cui non ha presa l'ingorda avidità dell'oro, che cosa dovremo concludere noi? Che non c'è onestà, oppure che la pressione del ministro su i suoi agenti ha cambiato l'agente in un vero flagello, che nelle mani del ministro senza volerlo, senza poter far diversamente, mena a tondo i colpi sulle spalle del povero contribuente.

Ora questi corpi morali che non v'hanno interesse sono le opere pie e i comuni, e molte di queste opere pie e di questi comuni sono incorsi nella multa.

V'ha di più.

Mi raccontava l'amico Ronchetti che persino il demanio è incorso in una multa (*Ilarità*) per una consegna di fabbricati.

Ora veda, onorevole ministro, se dopo questo sia permesso di accusare qui, davanti le assise della nazione, di immoralità in genere il contribuente, e rinfacciare a noi il pessimo vizio di comprarci una spuria popolarità sostenendo uomini frodatori della legge e delle finanze.

No, signori, nessuno di noi sostiene il cattivo contribuente. Noi ammettiamo che tutti uomini siamo, e non immuni da difetti; ammettiamo che moltissimi contribuenti possono essere caduti in fallo spinti dalla avidità, ma noi sosteniamo che, anche moralmente parlando, quando di fronte a un piccolo gruppo di disonesti schierate una immensa falange di onesti, voi fuorviate e corrompete la coscienza pubblica che procedendo sinteticamente nei suoi giudizi, non sa più fare distinzione.

È fra onesto e disonesto allorchè non si fa distinzione, o signori ministri, e allora si spegne lentamente,

lentamente, lentamente quel sentimento morale di onestà che dovrebbe essere il primo avvocato anche delle pubbliche finanze. (*Voci a sinistra.* Bene! Benissimo!)

Voi la conoscete tutti, onorevoli colleghi, quell'infelicissima... no, adagio, perchè, a dire la verità, non si sa più come discutere, senza mettere il piede in fallo; imperocchè, se voi dite che una legge è cattiva, correte pericolo di essere accusato di mancare di rispetto alla maestà del potere legislativo.

Ma allora, o signori, se vogliamo tener fermo questo principio, andiamcene a pranzo, che è quasi l'ora, e facciamola finita, perchè, se ammettiamo la massima che si manca di rispetto ad una legge criticandola, il mandato legislativo del Parlamento viene in fatto annullato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mussi, credo che questa sua osservazione è al mio indirizzo. (*Rumori*)

**MUSSI.** No.

**PRESIDENTE.** Ora mi permetta che io le dica che io so distinguere quando una critica è ragionata e ragionevole sopra una questione o sopra un progetto di legge, e quando è una censura lanciata in tali termini che nessuno, e specialmente un rappresentante della nazione, non può mai permettersi.

**MUSSI.** Scusi, onorevolissimo signor presidente: io ho per la signoria vostra tutto il rispetto e, direi anche, se mi si permettesse la frase, che potrebbe peccare di irriverenza, tutta la simpatia che si può avere per una persona degnissima.

**PRESIDENTE.** La ringrazio.

**MUSSI...** e non intendeva farle alcun rimprovero. L'accusa di mancar di rispetto ad una legge quando la si critica, non è stata mossa da lei; io almeno non mi ricordo di averla udita suonare sulle sue labbra.

È venuta da molte parti della Camera, e siccome io passo per un cervello abbruciato, importava molto a me, ed era esclusivamente nel mio interesse personale, di mettermi bene al coperto e dimostrare che io sono qui un deputato niente affatto demolitore della maestà della legge, ma nello stesso tempo libero apprezzatore della stessa.

Ora che ci siamo messi d'accordo su questo punto (*Ilarità*) aggiungerò: voi conoscete perfettamente l'infelicissima legge, e specialmente il più infelice regolamento del 1870, che riguarda i fabbricati; conoscete, dico, perfettamente quel regolamento che all'articolo 17, stabilisce che quando il reddito, anche portato da una scrittura, non sembra sufficiente al signor agente, si deve aver riguardo al reddito di altri fabbricati che si trovano in simile condizione. Che quando poi non c'è una scrittura, allora l'agente fa quello che vuole facendosi luogo al così detto reddito presunto.

Ora, che cosa avviene in questo caso? Voi sapete benissimo che, se voi volete aumentare il reddito del vostro fabbricato, non avete che da modificarne la destinazione. Mi spiego: un galantuomo che voglia

affittare la casa sua a degli altri galantuomini, deve accontentarsi di un dato prezzo; se consacra il suo fabbricato ad industrie rumorose ed incommode, può aumentare il suo reddito. Se quest'uomo cessa un po' di essere galantuomo, e scende giù giù fino a destinare il suo stabile ad essere tempio di certe divinità che hanno adoratori, ma non si venerano più sugli altari, allora le sue rendite possono aumentare immensamente. Ora tutti questi fatti così multiformi e complicati possono essere opportunamente tesaurizzati ed usati da un agente delle imposte che, mettendo in non cale o ignorando o fingendo ignorare le destinazioni, può approfittare delle cifre di reddito, prendendo, per esempio, per criterio del reddito l'affitto stipulato, dirò, per usare termini parlamentari, da qualche usuraio che ad altissimo prezzo appigiona le sue luride catapecchie alla peggior faccia della società pur di ritrarne il massimo guadagno.

Ora è egli possibile che l'agente delle tasse sappia sempre nei computi dei redditi apprezzare gli elementi multiformi che li determinano; e se non sono accettabili, equi, giusti i suoi apprezzamenti, che avviene? A voi il giudizio.

Quando poi si tratta di redditi presunti, ci troviamo in una bellissima condizione. Supponete un paese di montagna, dove quasi tutti hanno il loro abituro e di affitto non si parla, l'agente dove andrà a prendere gli elementi per l'affitto presunto? Lo va a prendere nella circolare del signor ministro, che è la copertura, che è la vera tavola fondamentale della sua legge. Si dice che una volta il papa, stizzito coll'ambasciatore veneziano, il quale pretendeva il dominio dell'Adriatico per la Serenissima, lo sorprese con questa sua domanda: insomma, signor ambasciatore, presentatemi l'atto con cui domine Dio vi ha regalato il dominio di questo mare. L'ambasciatore veneziano, furbo come sono quasi tutti i veneti, fior di galantuomini nel resto, non fece altro che replicare: la donazione, Santità, è scritta sul rovescio della pergamena con la quale Costantino regalò il dominio temporale alla santissima Sede. (*ilarità*) L'agente delle tasse procede anche lui un po' così: quando voi gli domandate: ma insomma, dove diavolo pescate i criteri che vi guidano? Risponde: signor deputato, signor avvocato, signor sindaco, la legge in non l'ho veduta, essa poco mi riguarda, quello che io ho (e l'ha davvero) è la circolare del ministro (*ilarità a sinistra — Movimenti al centro*), il quale mi caccia via se io non arrivo ad un dato punto. Dunque, vede, io non ho il titolo ma tengo sodo al possesso.

Io, così alla grossa, mi faccio quest'idea degli agenti delle tasse. Essi sono le cinghie (l'onorevole ministro delle finanze è distinto naturalista, mi comprenderà quindi benissimo), i bracci di un immenso polipo, di cui il ministro è la testa. L'agente delle imposte sa che il suo mestiere è quello di abbracciare il corpo di

una delle sue vittime, cacciargli dentro il succhiello, e cercar di trarre tutto il sangue che gli è possibile. (*Si ride*) La testa domanda sempre nuovo cibo, e quindi egli non fa che succhiare, succhiare, succhiare. (*ilarità a sinistra — Mormorio a destra e al centro*)

Se poi l'onorevole ministro crede di dover protestare contro questa immagine, io gli dirò che questa non è che una mia fisima, una mia fantasia, che potrà non essere vera in teoria, quantunque in fatti ne sentiamo gli effetti.

Ma, in queste condizioni di fatto, che cosa possiamo fare noi per provvedere alla bisogna? Perchè, si dirà, questi sono tutti, se si vuole, rilievi pratici assolutamente veri; ma infine non rimediano a nulla, mentre il ministro invece ha provveduto, con un'ultima circolare 27 aprile.

La questione del passato molti sono di avviso di lasciarla sulle 11 oncie, si è agito legalmente, affermano essi, o almeno ciò si è sforzato di dimostrare con molta dottrina e poco successo, il guardasigilli, invocando a giustificazione il fatto che i regolamenti hanno funzionato per molti anni e la Camera ha sempre zittito.

Ma su questo punto fermiamoci un istante: la Camera ha zittito finchè i disordini non erano giunti al massimo punto di intensità, ma oggi che sono divenuti eccessivi, la Camera se ne occupa, e deve quindi per necessità, poi per dignità provvedere. Il signor ministro nei discorsi ci fa sempre sentire che la storia parlamentare dell'Italia si può dividere in due grandi periodi, il periodo, dirò così, costitutivo, che ha termine a suo avviso colla entrata in Roma, e il periodo ricostitutivo, amministrativo e finanziario, che comincia oggi. Ah! egli viene a porci in accusa noi, perchè quando nei suoi regolamenti violava le leggi statutarie, noi tacevamo. Tacevamo, onorevole ministro, per carità di patria; era il momento in cui la politica ci affogava! Oggi invece entriamo nel periodo dell'ordinamento: dunque parlando non facciamo che seguire la vostra teoria, che per mia parte più non posso intieramente accettare. Del resto per parte mia io sono d'opinione che questa questione di regolamenti andrà trattata a fondo.

I ministri sono tutti, senza eccezione, tentati (non dirò che sempre cadano nella tentazione) di usurpare le funzioni del potere legislativo, invadendone la cerchia di competenza. Perciò, se vorrà si efficacemente contenerli, converrà che la Camera pensi a nominare una Commissione incaricata esclusivamente di studiare tutti i regolamenti e di denunziare alla Camera tutti i casi in cui i ministri avranno ecceduto nel loro potere.

Io metto qui questa proposta e tiro avanti.

Quali sono i rimedi positivi ed immediati che ci propone il signor ministro? Egli ci propone una legge, che ci presenta il 3 maggio a Roma, quando non sono ancora stati discussi nè presentati i bilanci. L'onorevole

ministro è molto abile in ciò. Egli ci accorda proprio l'assoluzione, l'amnistia dopo la fucilazione. (*ilarità* — Bene! *a sinistra*) Era la tattica del duca di Modena. Ma la sua legge chi sa quando verrà in discussione. Intanto egli tira avanti colla sua famosa circolare.

Ma qui intendiamoci, signori, noi pigliamo proprio il male per medicina! Sono precisamente le vostre circolari che ci hanno conciato così. Oggi ne avete fatta una un po' mite, perchè necessariamente l'abilità vostra vi fece sentire che era proprio il momento di vestire la mano di ferro con un guanto di velluto; ma quando il guanto sarà appena sciupato, quando la Camera, fra poco tempo, se ne sarà andata, io non so a quante trasformazioni andrà soggetta la vostra famosa circolare! Io credo più facile contare tutte le foglie di un bosco rigoglioso, che non immaginare tutti gli espedienti, le scaltrezze (e mi fermo qui per non violare i regolamenti) con cui si sanno alterare, modificare, interpretare più o meno abilmente, elasticamente, le frasi di una legge, la quale, dopo tutto, è sotto la maestà dello Statuto; Statuto nel quale molti hanno ancora tanta fede, che lo sento citare come un'arca santa; ora, quando si tratta di una circolare, che è fuori dell'arca santa, veda la Camera quanto sarà facile che la poveretta abbia a correre le sorti più fortunate.

In questa condizione di cose dunque noi non possiamo affidarci interamente alla promessa della legge presentata; imperocchè credo che sia stata, più che altro, una promessa, perchè letta non lo fu.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ci son già le bozze di stampa.

**MUSSI.** Non possiamo affidarci alla circolare del 27 aprile, in quanto che questo è uno di quei doni di nozze che si possono sempre reclamare, e che per puntiglio bisogna rimandare, quando i fidanzati si disgustano a tempo. Noi, d'altra parte, per la maestà stessa della nostra Assemblea, dopo aver impiegate 3 o 4 sedute nel discutere questo argomento, non possiamo andarcene così, accontentandoci dell'erba trastulla, cioè di circolari modificabili a pieno libito del ministro. A me pare che la Camera debba affermare un principio. Certo questo principio non si incarnerà *ipso jure* in una legge; ma, dovrà essere formulato successivamente in una legge; conviene intanto premunirsi, conviene mettere la pietra miliare della nuova via che dobbiamo tracciare.

Io per me credo che bisogna assolutamente avocare al potere giudiziario la competenza in tutte le questioni relative alle multe. Ma io credo che bisogna fare un passo avanti; bisogna che l'agente delle imposte si faccia lui l'attore contro il contribuente, di cui impugna la causa: è l'agente che ha da dimostrare che la mia casa rende mille, quando coll'istrumento in mano io gli provo che non rende che ottocento.

*Una voce a sinistra.* Allora bisogna modificare la legge.

**MUSSI.** Si dice che per questo bisogna modificare la legge. Io mi permetto di osservare che gli ordini del giorno della Camera non hanno una forza imperativa, immediata; essi non esprimono che un criterio giuridico eminente che la Camera intende affermare. Siccome il signor ministro ha già presentata la nuova sua legge, questo nostro ordine del giorno varrà a riconfermarlo nella buona via, se mai egli fosse proprio la centesima pecorella, cioè la pecorella smarrita che torna all'ovile, od a fargli cambiare d'opinione se mai sotto il vello di pecora ci nascondesse, come può temersi, istinti (nell'interesse delle finanze) troppo acquisitivi e troppo rapaci. (*ilarità*)

Signori, quando noi abbiamo votata la legge sui provvedimenti finanziari, si è detto che per il bene di tutti velavamo la statua della libertà. Dopo abbiamo votata la legge sulle garanzie, ed allora abbiamo velata quella del decoro del paese, del decoro della rappresentanza nazionale stessa; ed io credo che il cuore di molti sanguina a queste parole, e sente istintivamente che io dico il vero. Oggi colle nostre leggi di finanza noi veliamo tutti i giorni la statua della giustizia. Ora, velata la libertà, velato il decoro, velata la giustizia, che cosa resta di svelato in questa Roma, città eminentemente artistica. Noi non facciamo proprio una bella figura lasciando svelate le sole vergogne. (Bravo! Bene! *a sinistra* — *ilarità*)

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Domando la parola.

*Molte voci.* A domani! a domani!

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Mi riservo di rispondere domani sulla questione ed alle accuse che mi ha rivolte l'onorevole Mussi, perchè vedo anch'io che l'ora è tarda per trattenerne lungamente la Camera.

#### PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io debbo ora presentare il progetto di legge sulla Sila delle Calabrie, che è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento. (*V. Stampato n° 111*)

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Gli onorevoli Sorrentino e Landuzzi hanno presentato la seguente domanda d'interpellanza:

« I sottoscritti dimandano interpellare il ministro delle finanze sul decreto del 25 giugno 1871, riguardante l'applicazione della tassa sul macinato e sul pagamento che si fa a Roma della doppia tassa sul medesimo. »

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Mi riservo di indicare il giorno in cui potrò rispondere, quando abbia preso cognizione della questione di cui si tratta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Luca Francesco ha chiesto l'urgenza pel progetto di legge presentato dal

---

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1872

---

ministro delle finanze nella tornata di ieri sulla questione delle multe. Se non ci sono opposizioni, riterrò che questa proposta è accolta.

La seduta è levata alle ore 6.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Svolgimento della proposta di legge del deputato Minghetti per modificare la circoscrizione territoriale del comune di Monreale e dei comuni contermini;

2° Seguito della discussione intorno alla questione delle multe;

3° Discussione del progetto di legge per la proroga del termine stabilito per le volture catastali;

4° Interpellanza del deputato Botta al ministro dell'interno sulla esecuzione del decreto 20 giugno 1871,

relativo all'ordinamento degli impiegati delle amministrazioni centrale e provinciale;

5° Interpellanza del deputato Brescia-Morra al ministro dei lavori pubblici sulla costruzione del tratto ferroviario da Laura ad Avellino per Solofra;

6° Svolgimento della proposta di legge del deputato Bertani per equiparare, nei diritti alla pensione, i feriti e le famiglie dei morti per la liberazione di Roma, ai militari dell'esercito;

7° Discussione del progetto di legge per la vendita a trattative private di alcuni stabili demaniali;

8° Svolgimento della proposta del deputato Bertani per un'inchiesta sopra le condizioni della classe agricola in Italia.

Discussione dei progetti di legge:

9° Disposizioni dirette a migliorare le condizioni degli insegnanti delle scuole secondarie e normali;

10. Disposizioni relative alla pesca.